

ORDINE TERRITORIALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORGANI ISTITUZIONALI
ALBO AGGIORNATO AL 2015
NORMATIVA PROFESSIONALE
STORIA

Presentazione

A distanza di 15 anni dall'ultima pubblicazione dell'Albo provinciale, l'attuale Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Alessandria ha deciso di procedere ad una revisione con conseguente stampa di tale documento.

Pur vivendo in un'epoca di smaterializzazione cartacea, di libri elettronici, di archiviazioni su "nuvole", crediamo che un supporto concreto e materiale, che funga da adeguato raccoglitore di dati e notizie anagrafiche, ma altresì di contenuti tecnici e giuridici di interesse professionale, possa costituire un affidabile strumento di consultazione per gli addetti ai lavori e non.

La parte "istituzionale" raccoglie gli organigrammi della struttura ordinistica, dai vertici nazionali ai vari organi locali; all'interno dell'Albo abbiamo poi pensato di inserire una cospicua sezione dedicata alla normativa sulla professione, pregressa e solo in parte modificata, oltre ovviamente ai recenti atti normativi di "Riforma delle Professioni", con connessi Regolamenti attuativi, che tante innovazioni hanno apportato al nostro modo di lavorare ed esercitare la libera professione.

Un doveroso tributo alla storia dell'Ordine e della professione occupa la sezione dedicata, con la quale si è voluto onorare i colleghi, viventi e scomparsi, che nel secolo scorso hanno partecipato attivamente alla vita ordinistica come membri dei vari Consigli, ovvero come semplici iscritti; gli archivi a cui abbiamo potuto attingere ci hanno consentito una ricostruzione "parziale" dell'albo storico, ma sufficientemente articolata.

Infine un'ultima sezione è stata riservata all'elencazione dei siti web di più frequente consultazione.

Non vuole essere casuale l'uscita del nuovo albo nell'anno 2015, anno in cui si svolgerà EXPO 2015, nel quale ambito si terrà il sesto Congresso Mondiale degli Agronomi - WAA (World Association of Agronomists).

L'auspicio dell'attuale Consiglio ODAF di Alessandria, alla luce della recente riforma, ed in prospettiva degli importanti eventi in calendario, è quello di poter mantenere un'autonomia professionale qualificata e qualificante, caratteristica insita di per sé nel concetto di "libera professione", delineando ed esternando, con qualità e capacità di comunicazione, un'identità precisa, in grado di elevare e distinguere la figura professionale del "Dottore Agronomo e Dottore Forestale" anche per gli anni a venire.



INDICE

Sezione Albo e Organi istituzionali	Pag. 3
Consiglio dell'Ordine Territoriale di Alessandria	Pag. 3
Consiglio di Disciplina dell'Ordine Territoriale di Alessandria	Pag. 3
Iscritti ODAF Alessandria presenti nell'Albo dei CTU (Tribunali di Alessandria e Vercelli)	Pag. 4
Consiglio di Federazione Interregionale Piemonte – Valle d'Aosta	Pag. 5
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali - CONAF	Pag. 6
Albo dell'Ordine Territoriale di Alessandria – Ordine alfabetico	Pag. 7
Albo dell'Ordine Territoriale di Alessandria – Ordine di numero di timbro	Pag. 22
Sezione Normativa	Pag.25
Elenco delle principali norme di interesse professionale	Pag. 25
L.N. 3/76 e smi Legge sulla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Pag. 26
D.P.R. 350/81 Regolamento attuativo della Legge professionale	Pag. 37
D.P.R. 328/01 Normativa sull'esame di Stato	Pag. 39
D.P.R. 169/05 Regolamento attuativo del sistema Ordinistico	Pag. 48
D.P.R. 137/12 Riforma delle Professioni	Pag. 57
D.M.140/2012 Decreto Parametri per la liquidazione dei compensi	Pag. 62
Regolamento CONAF 2/2013 Codice di Deontologia per i Dottori Agronomi e Forestali	Pag. 63
Regolamento CONAF per la Formazione Professionale Continua	Pag. 69
Regolamento CONAF sull'obbligo assicurativo	Pag. 75
Sezione Storia dell'Ordine e della Professione	Pag.78
Excursus storico sul titolo di studio e sulla professione	Pag. 78
Composizione dei Consigli dell'Ordine di Alessandria	Pag.79
Elenco storico degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Alessandria	Pag.80
Sezione links ai principali siti	Pag.85
Istituzionali	Pag. 85
Enti, Istituti di ricerca e sperimentazione, Università	Pag. 85
Ordini territoriali del Piemonte e Federazione	Pag. 85
Regione Piemonte	Pag. 86
Associazioni di categoria	Pag. 86
Altri siti di interesse	Pag. 86



CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE DI ALESSANDRIA (Consiliatura 2013 – 2017)

(Elezioni del 24 – 27 settembre 2013 e successiva
Deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 4 ottobre 2013)

Carica	Cognome Nome	Titolo
Presidente	Zailo Maurizio	Dottore Agronomo
Vicepresidente	Fracchia Fabio	Dottore Agronomo
Segretario	Rangone Mauro	Dottore Agronomo
Tesoriere	Baravalle Mariagrazia	Dottore Forestale
Consigliere	Lucotti Antonio	Dottore Agronomo
Consigliere	Bosso Matteo Domenico	Dottore Forestale
Consigliere	Bremide Fabrizio	Dottore Agronomo
Consigliere	Masarin Fabrizio	Dottore Forestale
Consigliere	Marin Paolo	Dottore Agronomo Junior

CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

(Decreto del Presidente del Tribunale di Alessandria n. 55 del 13 dicembre 2013)

Carica	Cognome Nome	Titolo
Presidente	Barbieri Delio	Dottore Agronomo
Segretario	Penna Ada Eleonora	Dottore Forestale
Membro effettivo	Bidone Carlo	Dottore Agronomo
Membro effettivo	Camino Domenico	Dottore Forestale
Membro effettivo	Deamicis Barbara	Dottore Forestale
Membro effettivo	Melchiorre Luca	Dottore Agronomo
Membro effettivo	Monti Giovanni Battista	Dottore Agronomo
Membro effettivo	Pavese Barbara	Dottore Agronomo
Membro effettivo	Sacchi Giacomo	Dottore Forestale
Membro supplente	Boveri Marco Domenico	Dottore Agronomo
Membro supplente	Gandini Adelfio	Dottore Agronomo
Membro supplente	Stella Giovanna	Dottore Agronomo



ALBO dei CTU del Tribunale di Alessandria (post accorpamento con Tribunali di Tortona ed Acqui Terme) iscritti all'ODAF di Alessandria

Dott. Agr. Arlandini Angelo
Dott. Agr. Dondo Emanuele
Dott. Agr. Caniggia Francesco
Dott. Agr. Zailo Maurizio
Dott. Agr. Robotti Fabio
Dott. Agr. Giordano Cesare
Dott. Agr. Capra Eugenio
Dott. Agr. Bidone Carlo
Dott. Agr. Melchiorre Luca Diego Silvestro
Dott. Agr. Perotti Marcella
Dott. Agr. Mutti Riccardo
Dott. Agr. Grattarola Fabio

Dott. For. Penna Ada Eleonora (Ex Tribunale di Acqui Terme)
Dott. Agr. Businaro Luca (Ex Tribunale di Acqui Terme)

Dott. Agr. Lucotti Antonio (Ex Tribunale di Tortona)
Dott. Agr. Barbieri Delio (Ex Tribunale di Tortona)
Dott. Agr. Boveri Marco (Ex Tribunale di Tortona)

ALBO dei CTU del Tribunale di Vercelli (post accorpamento con Tribunale di Casale Monferrato) iscritti all'ODAF di Alessandria

Dott. For. Domenico Camino (Ex Tribunale di Casale M.to)
Dott. Agr. Fabrizio Bremide (Ex Tribunale di Casale M.to)
Dott. Agr. Carlo Todeschino (Ex Tribunale di Casale M.to)



Consiglio di Federazione Interregionale Piemonte – Valle d'Aosta (Consiliatura 2013 – 2015)

(Elezioni Ordini Territoriali secondo semestre 2013 e successive Deliberazione del Consiglio di Federazione del 22 ottobre 2013 e Deliberazione dell'Assemblea di Federazione del 28 marzo 2013)

Carica	Cognome Nome	Titolo	Ordine di appartenenza
Presidente	Bonavia Marco	Dottore Forestale	Cuneo
Vicepresidente	Zailo Maurizio	Dottore Agronomo	Alessandria
Segretario	Tognotti Elena	Dottore Forestale	Vercelli Biella
Consigliere	Devecchi Marco	Dottore Agronomo	Asti
Consigliere	Tirone Massimo	Dottore Agronomo	Torino
Consigliere	Mottini Gian Mauro	Dottore Agronomo	Novara VCO
Consigliere	Bovard Eugenio	Dottore Forestale	Aosta
Consigliere	Gallina Giorgio	Dottore Agronomo	Vercelli Biella
Consigliere	Quaglino Enrico	Dottore Forestale	Torino
Consigliere	Fracchia Fabio	Dottore Agronomo	Alessandria
Consigliere	Doglio Cotto Ernesto	Dottore Agronomo	Asti
Consigliere	Rosso Sara	Dottore Forestale	Cuneo
Consigliere	Martinet Matteo	Dottore Agronomo	Aosta
Consigliere	Berra Michela	Dottore Agronomo	Novara VCO



**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
(Consiliatura 2013 – 2018)**

Carica	Cognome Nome	Dipartimento di competenza	Ordine di appartenenza
Presidente	Sisti Andrea	Coordinamenti	Perugia
Vicepresidente	Zari Rosanna	Comunicazione e Promozione Professionale	Siena
Segretario	Pisanti Riccardo	Attuazione della Riforma Professionale	Roma
Consigliere	Antignati Enrico	Politiche Comunitarie	Bergamo
Consigliere	Fenu Corrado	Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia Sostenibili	Oristano
Consigliere	Bisogno Giuseppina	Sistemi Naturali	Firenze
Consigliere	Busti Mattia	Professione	Novara
Consigliere	Cipriani Marcella	Nuove Opportunità Professionali	Teramo
Consigliere	Coretti Cosimo	Sicurezza e Qualità Agroalimentare ed Ambientale	Matera
Consigliere	D'Antonio Giuliano	Internazionalizzazione Professionale	Salerno
Consigliere	Giuliani Alberto	Cambiamenti Climatici	Macerata
Consigliere	Guizzardi Gianni	Economia ed Estimo	Ferrara
Consigliere	Martello Graziano	Sistemi Montani e Foreste	Padova
Consigliere	Diamanti Sabrina	Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde	La Spezia
Consigliere	Pecora Carmela	Innovazione, Università e Ricerca Professionale	Cosenza



**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ALESSANDRIA
ELENCO ALFABETICO DEGLI ISCRITTI AL 31 GENNAIO 2015**

Cognome Nome Titolo Data e luogo di nascita Codice Fiscale Sezione – Timbro – Annotazione a margine	Luogo di residenza Laurea Luogo e data laurea Esame di Stato Data Iscrizione	Telefono Cellulare E-mail PEC Telefono Studio Indirizzo Studio
ALBANO ENRICO Dottore Agronomo 02/07/1961 - CASALE MONFERRATO (AL) LBNNRC61L02B885K A - 114	Via Mameli, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze della Produzione Animale Pisa - 1985 Pisa - 1987 20/05/1988	0142487496 3401003787 debora.efisio@libero.it e.albano@conafpec.it
ANDREANI MARCO Dottore Agronomo 14/06/1967 - NOVI LIGURE (AL) NDRMRC67H14F965R A - 140 - N	Via Stefanina Moro 158/8 16144 Genova (GE) Scienze Agrarie Torino - 1994 Torino - 1996 05/07/1996	- 3485938224 marco.chiara01@gmail.com m.andreani@conafpec.it
ARLANDINI ANGELO Dottore Agronomo 27/04/1940 - VALENZA (AL) RLNNG40D27L570P A - 63	Via Casalcermelli 49 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1965 Milano - 1965 02/08/1966	0131343039 3475806280 aarlandini@libero.it -
ARNERA MATTEO Dottore Agronomo 11/07/1979 - GENOVA (GE) RNRMTT79L11D969A A - 214	Via Casa Braida 4 15019 Strevi (AL) Scienze e Tecnologie Agrarie Torino - 2004 Milano - 2004 15/04/2011	- 3406480496 matteoamera@yahoo.it m.arnera@conafpec.it
BADINO MASSIMO Dottore Agronomo 24/09/1976 - IVREA (TO) BDNMSM76P24E379F A - 192	Via Cavour 65 14043 Castelnuovo Belbo (AT) Scienze e Tecnologie Agrarie Torino - 2003 Milano - 2003 13/09/2004	- 3483169357 info@massimobadino.it m.badino@conafpec.it 3483169357 Via Cavour 65 14043 Castelnuovo Belbo AT



BALBI CLAUDIO Dottore Agronomo 27/09/1973 - ALESSANDRIA (AL) BLBCLD73P27A182X A - 197 - N	Via Molinetto, 1 - Spinetta M.go 15122 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 2004 Milano - 2004 22/03/2006	
BARAVALLE MARIAGRAZIA Dottore Forestale 10/03/1968 - TORINO (TO) BRVMGR68C50L219N A - 204	Via Inviziati N° 34 15121 Alessandria (AL) Scienze Forestali Torino - 1992 Torino - 1992 05/05/2008	- 3397731111 mgbaraonda@libero.it m.baravalle@epap.conafpec.it
BARBIERI DELIO Dottore Agronomo 11/07/1957 - TORTONA (AL) BRBDLE57L11L304C A - 101	Corso Don Orione 35 15057 Tortona (AL) Scienze Agrarie Torino - 1982 Torino - 1982 30/03/1984	0131862850 3356116594 agroambiente@tor.it d.barbieri@epap.conafpec.it 0131821015 via Fracchia, 11 15057 Tortona AL
BASIGLIO MARCO GIOVANNI AMILCARE Dottore Agronomo 01/09/1955 - CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) BSGMCG55P01C243R A - 104 - N	Via Kennedy 12/4 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) Scienze Agrarie Torino - 1984 Torino - 1984 22/03/1985	0131856939 3406798954 marco.basiglio@tiscali.it m.basiglio@conafpec.it
BELLORA NICOLETTA Dottore Agronomo 11/01/1971 - ALESSANDRIA (AL) BLLNLT71A51A182K A - 208	Avenue du Vercors 90 38600 Fontaine (Isere - France) Scienze Agrarie Torino - 1996 Torino - 1997 19/05/2009	0033 6 38313760 3404842263 nicoletta_bellora@yahoo.it n.bellora@conafpec.it
BENENTI SILVIA Dottore Agronomo 30/09/1967 - TORINO (TO) BNNSLV67P70L219R A - 189	Via Tonso N° 48 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1995 Torino - 1995 29/12/2003	- 3387864073 silviabenenti@inwind.it s.benenti@epap.conafpec.it Via Tonso N° 48 15121 Alessandria AL
BERALDI SIMONE Dottore Agronomo 25/06/1969 - TERNI (TR) BRLSMN69H25L117Z A - 185	Via A. Lamarmora 59 15073 Castellazzo Bormida (AL) Scienze Agrarie Pisa - 1998 Pisa - 2001 22/01/2003	- 3487678936 s.beraldi@satasrl.it s.beraldi@epap.conafpec.it



BIDONE CARLO Dottore Agronomo 09/12/1959 - NOVI LIGURE (AL) BDNCRL59T09F965Q A - 112	Piazza Turati 5 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1986 Torino - 1987 12/02/1988	0131325087 3475504000 carlo.bidone@jwind.it c.bidone@epap.conafpec.it 0131481757 via Ghilini, 14 15121 Alessandria AL
BISIO GIANLUCA Dottore Agronomo 18/02/1980 - ALESSANDRIA (AL) BSIGLC80B18A182X A - 201	Via Parnisetti 12 15121 Alessandria (AL) Scienze e Tecnologie Agrarie Torino - 2004 Torino - 2004 16/04/2007	- - - g.bisio@epap.conafpec.it
BO PIERA LUISA Dottore Agronomo 06/04/1968 - ALESSANDRIA (AL) BOXPLS68D46A182I A - 143	Via Rovere 4 15029 Solero (AL) Scienze Agrarie Torino - 1995 Torino - 1995 09/05/1997	- 3357535911 luisa.bo@coldiretti.it p.bo@epap.conafpec.it Via Rovere 4 15029 Solero AL
BOSSO MATTEO DOMENICO Dottore Forestale 22/04/1970 - NOVI LIGURE (AL) BSSMTD70D22F965F A - 157	Via Regina Elena, 22/2 15060 Stazzano (AL) Scienze Forestali e Ambientali Torino - 1996 Torino - 1996 30/01/1998	- 3479317108 bosso@cadirlab.it bosso@epap.sicurezza postale.it Via Regina Elena, 22/2 15060 Stazzano AL
BOVERI MARCO DOMENICO Dottore Agronomo 09/09/1966 - TORTONA (AL) BVRMCD66P09L304R A - 160	Via Sada, 6 15057 Tortona (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1994 Milano - 1998 29/10/1998	0131812842 3356673312 marco.boveri3@gmail.com m.boveri@epap.conafpec.it Via Sada, 6/B 15057 Tortona AL
BREMIDE FABRIZIO Dottore Agronomo 19/10/1976 - VERCELLI (VC) BRMFRZ76R19L750E A - 193	Via Maria Bosso, 10 15030 Villanova Monferrato (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 2003 Piacenza - 2004 24/01/2005	- 3479606475 mcbremide@libero.it f.bremide@epap.conafpec.it 347 9606475 Via P. Bosso 28 15030 Villanova Monferrato AL
BUSINARO LUCA Dottore Agronomo 24/07/1978 - ACQUI TERME (AL) BSNLCU78L24A052V A - 195	Via Garibaldi 46 15011 Acqui Terme (AL) Scienze Agrarie Torino - 2003 Torino - 2004 12/05/2005	- - - l.businaro@conafpec.it



CALANCA ARNALDO Dottore Agronomo 03/10/1957 - CODOGNO (LO) CLNRLD57R03C816C A - 146	Tenuta Aimonetta 15026 Carentino (AL) Scienze della Produzione Animale Milano - 1983 Bologna - 1997 10/09/1997	0131777232 arnaldo.calanca@libero.it a.calanca@conafpec.it
CAMINO DOMENICO Dottore Forestale 17/07/1959 - CASALE MONFERRATO (AL) CMNDNC59L17B885R A - 120	Via Ruffino Aliora 24 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Forestali Torino - 1990 Torino - 1990 29/10/1990	- 3393516564 d.camino@alice.it d.camino@epap.sicurezza postale.it 014271272 Via Ruffino Aliora 24 15033 Casale M.to AL
CANIGGIA FRANCESCO LORENZO Dottore Agronomo 19/06/1943 - ALESSANDRIA (AL) CNGFNC43H19A182U A - 75	Corso Lamarmora 31 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1973 Milano - 1973 21/03/1974	0131232254 3395440614 fracaniggia@hotmail.it f.caniggia@epap.conafpec.it 0131252339 Via Parma 8 15121 Alessandria AL
CANTARELLA PIERCARLO Dottore Agronomo 31/01/1958 - BORGORATTO ALESS.NO (AL) CNTPCR58A31B029P A - 205	Corso Adda N° 33 13100 Vercelli (VC) Scienze Agrarie Torino - 1984 Torino - 1985 12/06/2008	- - - p.cantarella@conafpec.it
CAPRA EUGENIO Dottore Agronomo 07/08/1958 - ALESSANDRIA (AL) CPRGNE58M07A182X A - 123	Corso T.Borsalino 28 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1985 Torino - 1987 22/05/1992	3336961675 3403050200 e.capra@cia.it e.capra@conafpec.it C.so Teresio Borsalino 28 15121 Alessandria AL
CAPURRO ROBERTO Dottore Agronomo 02/12/1960 - NOVI LIGURE (AL) CPRRRT60T02F965V A - 117	Strada Capurro 17 15068 Pozzolo Formigaro (AL) Scienze Agrarie Torino - 1985 Torino - 1987 11/06/1990	- - - r.capurro@epap.conafpec.it
CASTELLI MARCO Dottore Agronomo 25/04/1957 - ALESSANDRIA (AL) CSTMRC57D25A182K A - 111	Corso IV Novembre 17 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1986 Torino - 1986 13/03/1987	- 3485281868 - marco.castelli@epap.conafpec.it



CATTANEO NICOLETTA Dottore Agronomo 19/11/1958 - PONENTURA (AL) CTTNLT58S59G858A A - 110	Largo Minatori 10 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1984 Torino - 1985 21/11/1986	- 3475885460 niccat19@libero.it n.cattaneo@epap.conafpec.it
CHIARABAGLIO PIER MARIO Dottore Forestale 02/02/1962 - TORINO (TO) CHRPMP62B02L219A A - 154 - N	Via Castelli 29, Fraz. San Martino 15030 Rosignano Monferrato (AL) Scienze Forestali Torino - 1988 Torino - 1988 16/01/1998	0142488213 3473641509 piermario.chiarabaglio@entecra.it p.chiarabaglio@conafpec.it
CIGALINO GIORGIO Dottore Agronomo 10/03/1969 - MILANO (MI) CGLGGL69C10F205X A - 188	Via Trento e Trieste 60 26814 Livraga (LO) Scienze della Produzione Animale Milano - 1998 Milano - 1988 17/11/1999	- - - g.cigalino@conafpec.it
CLAUDI NICOLA CELSO Dottore Agronomo 19/09/1968 - ALESSANDRIA (AL) CLDNLC68P19A182Z A - 135	Via San Desiderio 34 15053 Castelnuovo Scivia (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1993 Milano - 1994 27/07/1995	
CONCARO GIUSEPPE Dottore Agronomo 14/07/1958 - TORTONA (AL) CNCGPP58L14L304F A - 97	Via Tortona 47 15045 Sale (AL) Scienze Agrarie Torino - 1982 Torino - 1982 14/02/1983	- - - g.concaro@epap.conafpec.it
COSTANZO ALESSANDRO Dottore Agronomo 15/08/1983 - CASALE MONFERRATO (AL) CSTLSN83M15B885M A - 206	Via della Cappelletta 23 15121 Alessandria (AL) Scienze e Tecnologie Agrarie Milano - 2008 Milano - 2008 03/02/2009	- - - a.costanzo@epap.conafpec.it
CRISTALDI LUCA EZIO Dottore Forestale 02/09/1964 - ALESSANDRIA (AL) CRSLCZ64P02A182L A - 124 - N	Via Pozzo Strada 19 10139 Torino (TO) Scienze Forestali Torino - 1991 Torino - 1991 09/09/1992	- - - l.cristaldi@conafpec.it



Albo e Organi Istituzionali

DAFFONCHIO ROBERTO Dottore Agronomo 24/11/1967 - MILANO (MI) DFFRRT67S24F205H A - 168 - N	Fraz.San Ruffino, 29 15050 Sarezzano (AL) Scienze Agrarie Milano - 1994 Milano - 1997 30/09/1999	
DE GIOVANNI ANDREA Dottore Forestale 01/04/1972 - GATTINARA (VC) DGVNDR72D01D938C A - 202 - N	Via Castello N° 12 15070 Casaleggio Boiro (AL) Scienze Forestali e Ambientali Torino - 1998 Torino - 1999 18/09/2007	- 3356961789 andrea.degiovanni@libero.it a.de_giovanni@conafpec.it
DEAMBROGIO FRANCA Dottore Agronomo 12/07/1957 - TORINO (TO) DMBFNC57L52L219O A - 156	P.zza Genovesio, 14 15031 Balzola (AL) Scienze Agrarie Torino - 1986 Torino - 1986 30/01/1998	0142804427 3384644808 deafranca@alice.it f.deambrogio@epap.conafpec.it 0142804427 Piazza Genovesio 14 15031 Balzola AL
DEAMICIS BARBARA Dottore Forestale 22/09/1969 - ALESSANDRIA (AL) DMCBBR69P62A182P A - 131 - N	Via Toscanini 10 15121 Alessandria (AL) Scienze Forestali Torino - 1993 Torino - 1994 28/10/1994	- 3357384554 barbara.deamicis@regione.piemonte.it b.deamicis@conafpec.it
DEBUSTI ROBERTA Dottore Agronomo 23/05/1969 - TORTONA (AL) DBSRRT69E63L304H A - 166	Via Demichelis 18, Fraz. Gabrielassi 12048 Sommariva del Bosco (CN) Scienze Agrarie Piacenza - 1998 Piacenza - 1998 26/05/1999	- 3338969531 roberta.debusti@tiscali.it r.debusti@epap.conafpec.it
DESANA ANDREA Dottore Agronomo 23/10/1949 - CASALE MONFERRATO (AL) DSNNDR49R23B885C A - 83	Via Della Sorgente, 6 15030 Rosignano Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1976 Torino - 1976 14/12/1976	
DONDO EMANUELE Dottore Agronomo 13/09/1949 - FELIZZANO (AL) DNDMNL49P13D528G A - 82	Via Paolo Ercole 52 15023 Felizzano (AL) Scienze Agrarie Firenze - 1974 Firenze - 1974 28/12/1976	



DOVANA FRANCESCO Dottore Agronomo 12/06/1979 - ALESSANDRIA (AL) DVNFNC79H12A182H A - 199	Spalto Rovereto N° 57 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 2004 Torino - 2004 29/01/2007	0131223818 3334507104 francescodovana@libero.it f.dovana@conafpec.it
DURANDO GIANCARLO Dottore Agronomo 11/03/1957 - MONTEMAGNO (AT) DRNGCR57C11F556G A - 125	Regione Bocca 18 15034 Cella Monte (AL) Scienze Agrarie Torino - 1981 Torino - 1981 03/02/1993	0142488488 3383943845 giandurando@libero.it g.durando@epap.conafpec.it
FERRANDO DANIELA Dottore Agronomo 01/03/1976 - ACQUI TERME (AL) FRRDNL76C41A052L A - 178	Corso Bagni, 121 15011 Acqui Terme (AL) Scienze Agrarie Torino - 2000 Torino - 2001 19/02/2002	- - - d.ferrando@epap.conafpec.it
FERRARI CLAUDIA Dottore Agronomo 18/07/1970 - TORTONA (AL) FRRCLD70L58L304P A - 183	Via Vadera 26 15060 Villalvernia (AL) Scienze Agrarie Milano - 1996 Milano - 1997 16/07/2002	013183599 3285436254 clafer70@gmail.com
FERRERI SALVATORE Dottore Agronomo 21/07/1942 - GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) FRRSVT42L21D849T A - 84	Via XXV Aprile 14 20014 Nerviano (MI) Scienze Agrarie Catania - 1968 Catania - 1968 09/11/1978	014455718 - salvatoreferreri@alice.it s.ferreri@epap.conafpec.it Piazza Orto San Pietro 3 15011 Acqui Terme AL
FRACCHIA FABIO Dottore Agronomo 24/12/1962 - TORINO (TO) FRCFBA62T24L219Q A - 137	Via Rettoria, 108 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1991 Torino - 1991 10/05/1996	- 3357535827 f.fracchia@inwind.it f.fracchia@epap.conafpec.it 0131254883 Via Trotti 69 15121 Alessandria AL
GAGLIARDI STEFANO Dottore Agronomo 13/01/1932 - FELIZZANO (AL) GGLSFN32A13D528U A - 85	Frazione Serra 76 15028 Quattordio (AL) Scienze Agrarie Torino - 1959 Torino - 1967 01/01/1977	0131793918 3393996100



Albo e Organi Istituzionali

GANDINI ADELFO Dottore Agronomo 03/11/1967 - ALESSANDRIA (AL) GNDDL67S03A182X A - 164	Via Martiri Della Resistenza, 2 15077 Predosa (AL) Scienze Agrarie Torino - 1994 Torino - 1994 26/02/1999	0131710365 3394712165 a.gandini@agrees.it a.gandini@epap.conafpec.it 014456770 Via Trieste 3 15011 Acqui Terme AL
GANORA GIOVANNI Dottore Agronomo 31/05/1950 - CASALE MONFERRATO (AL) GNRGNN50E31B885L A - 81	Via Carso 2 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1975 Torino - 1976 15/06/1976	0142453873 3396377971 giovanni.ganora@gmail.com g.ganora@conafpec.it
GAVIO GIAMPIETRO Dottore Agronomo 28/06/1956 - ALESSANDRIA (AL) GVAGPT56H28A182F A - 148	Via S. Maria Di Castello, 15 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1986 Milano - 1997 16/01/1998	0131226386 3495505521 pierogavio@gmail.com
GIORCELLI ACHILLE Dottore Agronomo 07/03/1956 - CASALE MONFERRATO (AL) GRCCLL56C07B885G A - 149 - N	Via Ottolenghi 7 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1984 Milano - 1997 16/01/1998	0142456014 3479957254 achille.giorcelli@alice.it a.giorcelli@conafpec.it
GIORDANO CESARE Dottore Agronomo 27/02/1955 - ALESSANDRIA (AL) GRDCSR55B27A182Q A - 115	Via Vescovado 26 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1984 Torino - 1987 21/10/1988	0131234564 3355937969 studiogiordanoc@libero.it c.giordano@epap.conafpec.it 0131234564 Via Merula 8 15121 Alessandria AL
GRATTAROLA FABIO Dottore Agronomo 08/01/1961 - ALESSANDRIA (AL) GRTFBA61A08A182W A - 141	Viale Medaglie d'Oro 34 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1991 Torino - 1996 17/09/1996	- 3386098912 fgrattarola8161@libero.it f.grattarola@epap.conafpec.it Viale Medaglie d'Oro 34 15121 Alessandria AL
GUARNONE ALESSANDRO Dottore Agronomo 02/09/1962 - TORTONA (AL) GRNLSN62P02L304K A - 207	Via Marconi 36 15050 Molino Dei Torti (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1988 Piacenza - 1988 03/02/2009	- 3355216676 alessandro.guarnone@alice.it a.guarnone@epap.conafpec.it



Albo e Organi Istituzionali

LAVEZZARO SIMONE Dottore Agronomo 09/02/1982 - NIZZA MONFERRATO (AT) LVZSMN82B09F902O A - 211	Via Principato di Seborga 10 15011 Acqui Terme (AL) Scienze Viticole ed enologiche Torino - 2008 Torino - 2010 04/02/2011	- - - s.lavezzaro@conafpec.it
LUCARNO UMBERTO Dottore Agronomo 12/09/1972 - TORTONA (AL) LCRMRT72P12L304E A - 175	Via Clementina, 9 15059 Volpedo (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 2000 Piacenza - 2011 02/05/2001	
LUCOTTI ANTONIO Dottore Agronomo 26/12/1948 - PAVIA (PV) LCTNTN48T26G388S A - 73	Via Mazzini 1/A 15059 Volpedo (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1972 Milano - 1972 06/02/1973	0131806108 3381360561 antoniolucotti@tiscali.it a.lucotti@epap.conafpec.it 0131806108 Via Mazzini, 1 15059 Volpedo AL
MALLARINO ALBERTO Dottore Agronomo 20/11/1958 - NOVI LIGURE (AL) MLLLRT58S20F965W A - 138	Via Mille, 71 15067 Novi Ligure (AL) Scienze Agrarie Torino - 1989 Torino - 1995 10/05/1996	- 3488701252 albmall@libarnanet.it a.mallarino@epap.conafpec.it 0143323961 Via dei Mille 71 15067 Novi Ligure AL
MANDIROLA ENRICO Dottore Agronomo 30/05/1978 - VOGHERA (PV) MNDNRC78E30M109C A - 194	Via Roma, 29 15050 Casasco (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 2004 Piacenza - 2004 12/05/2005	- - - e.mandirola@conafpec.it
MARCONI PIERANGELO Dottore Agronomo 03/05/1955 - BRESCIA (BS) MRCPNG55E03B157I A - 150	Via Urbano Rattazzi 38 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1982 Milano - 1997 16/01/1998	- - - p.marconi@conafpec.it
MARIN PAOLO Agronomo Junior 23/05/1970 - MILANO (MI) MRNPLA70E23F205C B - 217	Loc. Crosio 2 15021 Alfiano Natta (AL) Produzioni vegetali Torino - 2002 Torino - 2012 07/02/2013	- 3663498145 studioagromarin@yahoo.it p.marin@conafpec.it 0142461295 Loc. Crosio 2 Alfiano Natta AL



MARZOLLA CHIARA Dottore Agronomo 24/05/1976 - PADOVA (PD) MRZCHR76E64G224H A - 196	Strada Della Bernardina, 4 15067 Novi Ligure (AL) Scienze e Tecnologie Agrarie Padova - 2002 Padova - 2005 10/10/2005	0143321843 3483950497 chiaramarzolla@libero.it c.marzolla@epap.conafpec.it 0142321843 Corso Marengo 39 15067 Novi Ligure AL
MASARIN FABRIZIO Dottore Forestale 02/03/1971 - ALESSANDRIA (AL) MSRFRZ71C02A182T A - 169	Strada Croci, 1 15044 Quargnento (AL) Scienze Forestali Torino - 1996 Torino - 1996 03/12/1999	0131219182 3475022055 masarin@tiscali.it f.masarin@epap.conafpec.it 0131481757 Via Ghilini 14 15121 Alessandria AL
MELCHIORRE LUCA Dottore Agronomo 31/12/1966 - ALESSANDRIA (AL) MLCLCU66T31A182R A - 142	Tenuta Mezzano Case Sparse 6 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Pisa - 1995 Pisa - 1996 17/09/1996	
MICHELONE GIAN LUCA Dottore Agronomo 16/10/1970 - CASALE MONFERRATO (AL) MCHGLC70R16B885B A - 177	Via Negri, 38/D 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 2000 Torino - 2001 10/01/2002	- 3478392593 migiluca@libero.it g.michelone@conafpec.it
MIGNONE FEDERICO Dottore Agronomo 30/08/1979 - ALESSANDRIA (AL) MGNFRC79M30A182Q A - 210	Cascina San Michele 2 15062 Bosco Marengo (AL) Scienze e Tecnologie Agrarie Piacenza - 2006 Milano - 2009 09/09/2010	- - - f.mignone@conafpec.it
MONTI GIOVANNI BATTISTA Dottore Agronomo 13/07/1961 - ALESSANDRIA (AL) MNTGNN61L13A182V A - 121 - N	Via Roma 10/A 15028 Quattordio (AL) Scienze Agrarie Torino - 1987 Torino - 1987 18/06/1991	
MUTTI RICCARDO Dottore Agronomo 05/05/1981 - ALESSANDRIA (AL) MTTRCR81E05A182P A - 198	Via Sottotorre N° 7 15046 San Salvatore M.to (AL) Scienze e Tecnologie Agrarie Torino - 2005 Milano - 2006 02/08/2006	- 3397348888 studio198@icloud.com r.mutti@epap.conafpec.it



NATALIA ROBERTO Dottore Agronomo 13/03/1960 - CASALE MONFERRATO (AL) NLRRT60C13B885A A - 159 - N	Via Rosselli, 9 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1989 Torino - 1992 09/02/1998	- - roberto.natalia@regione.piemonte.it
PANSECCHI ALBERTO Dottore Agronomo 02/01/1962 - CASALE MONFERRATO (AL) PNSLRT62A02B885A A - 212	Regione Bruciata 10 15030 Treville (AL) Scienze Agrarie Torino - 2001 Torino - 2010 04/02/2011	- - - a.pansecchi@conafpec.it
PASSIONI GIOVANNI Dottore Agronomo 23/10/1964 - CASALE MONFERRATO (AL) PSSGNN64R23B885T A - 174	Via Mameli 4 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1997 Torino - 1997 20/02/2001	0142453330 3281032800 - g.passioni@epap.conafpec.it
PAVESE BARBARA Dottore Agronomo 28/10/1976 - CASALE MONFERRATO (AL) PVSBRR76R68B885V A - 186	Via Agostino Bosia 10 14100 Asti (AT) Scienze Agrarie Torino - 2002 Torino - 2002 07/03/2003	- 3386824382 pavesebarbara@libero.it b.pavese@epap.conafpec.it
PENNA ADA ELEONORA Dottore Forestale 05/11/1979 - ALESSANDRIA (AL) PNNDNR79S45A182O A - 200	Reg. Scaragli N° 1 15010 Visone (AL) Scienze Forestali Torino - 2006 Torino - 2006 19/03/2007	- 3470905473 adaelpenna@gmail.com a.penna@epap.conafpec.it
PERACCHIO LAURA Dottore Agronomo 12/12/1959 - ALESSANDRIA (AL) PRCLRA59T52A182Z A - 151	Via Rivolta 28 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Milano - 1984 Milano - 1997 04/06/1998	
PERNIGOTTI DAVIDE FELICE Dottore Agronomo 08/11/1967 - TORTONA (AL) PRNDDF67S08L304F A - 176 - N	Corso Don Orione, 7/A 15057 Tortona (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1999 Piacenza - 2001 23/10/2001	0131862338 3332707509 pernyd@hotmail.it d.pernigotti@conafpec.it



Albo e Organi Istituzionali

PEROTTI MARCELLA Dottore Agronomo 10/10/1960 - MILANO (MI) PRTMCL60R50F205K A - 173	Piazza Olivazzi, 2 15028 Quattordio (AL) Scienze Agrarie Firenze - 1987 Firenze - 1987 20/02/2001	0131773314 3395025920 mperotti@tiscali.it perotti@epap.sicurezzapostale.it
PESCE FABIO Dottore Forestale 19/03/1969 - GENOVA (GE) PSCFBA69C19D969D A - 133	Avenue Debourg 7 69007 Lione - Francia Scienze Forestali Torino - 1993 Torino - 1993 05/05/1995	- - - f.pesce@epap.conafpec.it
PESTARINO EMILIA Dottore Agronomo 01/02/1978 - GENOVA (GE) PSTMLE78B41D969F A - 216	Via Emilia 298 15057 Tortona (AL) Scienze Agrarie Milano - 2011 Milano - 2011 22/06/2012	- 3479801395 girasoli.campi@tiscali.it e.pestarino@conafpec.it 0143 643973 Via Mameli 45/R 15066 Gavi AL
PIAZZO LORETTA Dottore Forestale 16/01/1972 - MONCALVO (AT) PZZLTT72A56F336J A - 167 - N	Via Motta, 9 15020 Castelletto Merli (AL) Scienze Forestali e Ambientali Torino - 1999 Torino - 1999 30/09/1999	- - - l.piazza@conafpec.it
PIERFEDERICI SARA Dottore Agronomo 31/12/1969 - CORINALDO (AN) PRFSRA69T71D007V A - 209	Località Lavaria 9 15010 Morbello (AL) Scienze Agrarie Bologna - 1994 Ancona - 1995 09/09/2010	
RANGONE MAURO Dottore Agronomo 29/04/1965 - CASALE MONFERRATO (AL) RNGMRA65D29B885R A - 128	Via Tonso 48 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1992 Torino - 1992 20/03/1993	0131235951 3357180556 mrangone@iol.it m.rangone@epap.conafpec.it 0131481055 Via Plana 22 15121 Alessandria AL
RICCI REMO Dottore Agronomo 23/10/1961 - MILANO (MI) RCCRME61R23F205G A - 218	Via Monte Grappa 37 20026 Novate Milanese (MI) Scienze Agrarie Milano - 1985 Milano - 1990 05/06/2014	- 3383849276 remoremo61@libero.it remo.ricci@conafpec.it



RIZZO RICCARDO Dottore Agronomo 19/06/1976 - ALESSANDRIA (AL) RZZRCR76H19A182O A - 213	Via Marconi 40 15077 Predosa (AL) Scienze agrarie Torino - 2002 Torino - 2005 11/03/2011	- 3385261681 riccardo.riz@tiscali.it r.rizzo@epap.conafpec.it 013171304 Via Marconi 40 15077 Predosa AL
ROBOTTI FABIO Dottore Agronomo 12/12/1956 - ALESSANDRIA (AL) RBTFBA56T12A182C A - 107 - N	Via Plana 43 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1984 Torino - 1985 22/02/1986	
SACCHI GIACOMO Dottore Forestale 04/07/1960 - ALESSANDRIA (AL) SCCGCM60L04A182F A - 139 - N	Strada Della Caminata 9 15076 Ovada (AL) Scienze Forestali Firenze - 1986 Firenze - 1986 05/07/1996	0143822601 3482563013 sacchifor@tiscali.it g.sacchi@epap.conafpec.it
SAMORE' CRISTINA Dottore Agronomo 21/03/1964 - MILANO (MI) SMRCST64C61F205O A - 162 - N	Corso Romita 60 15057 Tortona (AL) Scienze Agrarie Milano - 1990 Milano - 1990 26/02/1999	- 3473163684 cristina.samore@gmail.com c.samore@conafpec.it
SCARELLA CARLO Dottore Agronomo 07/06/1940 - FRASSINETO PO (AL) SCRCL40H07D780L A - 69	Via Goito 36 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1968 Torino - 1968 11/01/1969	014272889 - vale.scarella@libero.it c.scarella@epap.conafpec.it
SCARPA DIEGO Dottore Agronomo 18/03/1975 - ALESSANDRIA (AL) SCRDCI75C18A182E A - 182	Via Cadorna, 152/2 15073 Castellazzo Bormida (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1999 Piacenza - 2000 15/03/2002	- - d.scarpa@satasrl.it d.scarpa@epap.conafpec.it 3485819013
SEKAWIN MICHELE Dottore Agronomo 11/10/1918 - U.R.S.S. (EE) SKWMHL18R11Z135M A - 60	Via G. Marconi 10 15020 San Giorgio Monferrato (AL) Scienze Agrarie Firenze - 1942 Firenze - 1965 27/03/1964	



Albo e Organi Istituzionali

SOFI TIZIANA Dottore Agronomo 20/07/1946 - TORINO (TO) SFOTZN46L60L219R A - 80	Spalto Borgoglio 66 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1972 Torino - 1972 27/12/1975	- 013142162 enricobo2@tin.it
SPALLA MARIO Dottore Agronomo 13/05/1949 - ALESSANDRIA (AL) SPLMRA49E13A182V A - 95	Via Lemme 8, C.na Roncarzino 15062 Bosco Marengo (AL) Scienze Agrarie Torino - 1975 Torino - 1975 20/10/1982	0131299357 3426381247 marspalla@alice.it m.spalla@conafpec.it
STELLA GIOVANNA Dottore Agronomo 17/06/1962 - ALESSANDRIA (AL) STLGNN62H57A182N A - 113	Via Torre Vecchia 7 - San Michele 15122 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1987 Piacenza - 1987 12/02/1988	0131362021 3333498453 giovanna@studiotecnicostella.com g.stella@epap.conafpec.it
TARANTOLA GIULIANO Dottore Agronomo 31/05/1944 - TORTONA (AL) TRNGLN44E31L304W A - 77	Via Calcamuggi 18 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1972 Torino - 1973 19/10/1974	0131344784 3356023435 tagiu@libero.it g.tarantola@epap.conafpec.it 013140612 Via Faà di Bruno 68 15121 Alessandria AL
TIBALDESCHI MICHELE Dottore Agronomo 20/07/1942 - VERCELLI (VC) TBLMHL42L20L750H A - 79	Via Liberta' 14 15016 Cassine (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1970 Milano - 1973 30/04/1975	- - - m.tibaldeschi@conafpec.it
TODESCHINO CARLO Dottore Agronomo 30/12/1966 - CASALE MONFERRATO (AL) TDSCRL66T30B885A A - 126	Cascina Pozzano 7 15030 Rosignano Monferrato (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1991 Piacenza - 1991 03/02/1993	
TRIVISONNO EMILIO Dottore Agronomo 20/05/1953 - GENOVA (GE) TRVMLE53E20D969K A - 91	Via Amendola 9/6 15011 Acqui Terme (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1978 Milano - 1980 24/09/1981	014455649



Albo e Organi Istituzionali

VENTURINI NICOLA MAURIZIO Agronomo Iunior 07/02/1979 - RECCO (GE) VNTNLM79B07H212X B - 203	Corso Lamarmora 6/16 16125 Genova (GE) Scienze e Tecnologie Agrarie Torino - 2005 Torino - 2007 07/04/2008	- - - n.venturini@conafpec.it
VIETTO LORENZO Dottore Agronomo 10/06/1958 - TORINO (TO) VTTLNZ58H10L219V A - 152 - N	Via Igino Tarchetti 6 15033 Casale Monferrato (AL) Scienze Agrarie Torino - 1984 Milano - 1997 16/01/1998	0142452575 3386223907 vietto.lorenzo@alice.it l.vietto@conafpec.it
VIOLINO ALESSANDRO Dottore Agronomo 22/04/1959 - MELAZZO (AL) VLNLSN59D22F096N A - 105	Borgo Città Nuova 51 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Torino - 1983 Torino - 1984 22/03/1985	- - - a.violino@conafpec.it
VISCA MARCO Dottore Agronomo 15/02/1957 - ALESSANDRIA (AL) VSCMRC57B15A182Y A - 130	Via Lombroso 27 15121 Alessandria (AL) Scienze Agrarie Piacenza - 1981 Torino - 1987 28/10/1994	013168913 3355934045 angelaemarco.visca@gmail.com m.visca@conafpec.it
ZAILO MAURIZIO Dottore Agronomo 03/10/1958 - ALESSANDRIA (AL) ZLAMRZ58R03A182Z A - 96	Via San Defendente, 35 15040 Pietra Marazzi (AL) Scienze Agrarie Torino - 1982 Torino - 1982 14/02/1983	0131234381 3356549467 zailomaurizio@libero.it m.zailo@epap.conafpec.it 0131443743 Via Mazzini 46 15121 Alessandria AL
ZAMBONI PIERLUIGI Dottore Agronomo 29/10/1970 - LODI (MI) ZMBPLG70R29E648U A - 155	Strada Comunale Carcassola 3 15057 Tortona (AL) Scienze Agrarie Milano - 1997 Milano - 1997 16/01/1998	



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ALESSANDRIA
ELENCO DEGLI ISCRITTI AL 31 GENNAIO 2015 IN ORDINE DI TIMBRO

Cognome Nome	Titolo	Numero di timbro
SEKAWIN MICHELE	Dottore Agronomo	60
ARLANDINI ANGELO	Dottore Agronomo	63
SCARELLA CARLO	Dottore Agronomo	69
LUCOTTI ANTONIO	Dottore Agronomo	73
CANIGGIA FRANCESCO LORENZO	Dottore Agronomo	75
TARANTOLA GIULIANO	Dottore Agronomo	77
TIBALDESCHI MICHELE	Dottore Agronomo	79
SOFI TIZIANA	Dottore Agronomo	80
GANORA GIOVANNI	Dottore Agronomo	81
DONDO EMANUELE	Dottore Agronomo	82
DESANA ANDREA	Dottore Agronomo	83
FERRERI SALVATORE	Dottore Agronomo	84
GAGLIARDI STEFANO	Dottore Agronomo	85
TRIVISONNO EMILIO	Dottore Agronomo	91
SPALLA MARIO	Dottore Agronomo	95
ZAILO MAURIZIO	Dottore Agronomo	96
CONCARO GIUSEPPE	Dottore Agronomo	97
BARBIERI DELIO	Dottore Agronomo	101
BASIGLIO MARCO GIOVANNI A.	Dottore Agronomo	104
VIOLINO ALESSANDRO	Dottore Agronomo	105
ROBOTTI FABIO	Dottore Agronomo	107
CATTANEO NICOLETTA	Dottore Agronomo	110
CASTELLI MARCO	Dottore Agronomo	111
BIDONE CARLO	Dottore Agronomo	112
STELLA GIOVANNA	Dottore Agronomo	113
ALBANO ENRICO	Dottore Agronomo	114
GIORDANO CESARE	Dottore Agronomo	115
CAPURRO ROBERTO	Dottore Agronomo	117
CAMINO DOMENICO	Dottore Forestale	120
MONTI GIOVANNI BATTISTA	Dottore Agronomo	121
CAPRA EUGENIO	Dottore Agronomo	123
CRISTALDI LUCA EZIO	Dottore Forestale	124
DURANDO GIANCARLO	Dottore Agronomo	125



Albo e Organi Istituzionali

TODESCHINO CARLO	Dottore Agronomo	126
RANGONE MAURO	Dottore Agronomo	128
VISCA MARCO	Dottore Agronomo	130
DEAMICIS BARBARA	Dottore Forestale	131
PESCE FABIO	Dottore Forestale	133
CLAUDI NICOLA CELSO	Dottore Agronomo	135
FRACCHIA FABIO	Dottore Agronomo	137
MALLARINO ALBERTO	Dottore Agronomo	138
SACCHI GIACOMO	Dottore Forestale	139
ANDREANI MARCO	Dottore Agronomo	140
GRATTAROLA FABIO	Dottore Agronomo	141
MELCHIORRE LUCA	Dottore Agronomo	142
BO PIERA LUISA	Dottore Agronomo	143
CALANCA ARNALDO	Dottore Agronomo	146
GAVIO GIAMPIETRO	Dottore Agronomo	148
GIORCELLI ACHILLE	Dottore Agronomo	149
MARCONI PIERANGELO	Dottore Agronomo	150
PERACCHIO LAURA	Dottore Agronomo	151
VIETTO LORENZO	Dottore Agronomo	152
CHIARABAGLIO PIER MARIO	Dottore Forestale	154
ZAMBONI PIERLUIGI	Dottore Agronomo	155
DEAMBROGIO FRANCA	Dottore Agronomo	156
BOSSO MATTEO DOMENICO	Dottore Forestale	157
NATALIA ROBERTO	Dottore Agronomo	159
BOVERI MARCO DOMENICO	Dottore Agronomo	160
SAMORE' CRISTINA	Dottore Agronomo	162
GANDINI ADELFO	Dottore Agronomo	164
DEBUSTI ROBERTA	Dottore Agronomo	166
PIAZZO LORETTA	Dottore Forestale	167
DAFFONCHIO ROBERTO	Dottore Agronomo	168
MASARIN FABRIZIO	Dottore Forestale	169
PEROTTI MARCELLA	Dottore Agronomo	173
PASSIONI GIOVANNI	Dottore Agronomo	174
LUCARNO UMBERTO	Dottore Agronomo	175
PERNIGOTTI DAVIDE FELICE	Dottore Agronomo	176
MICHELONE GIAN LUCA	Dottore Agronomo	177
FERRANDO DANIELA	Dottore Agronomo	178
SCARPA DIEGO	Dottore Agronomo	182



Albo e Organi Istituzionali

FERRARI CLAUDIA	Dottore Agronomo	183
BERALDI SIMONE	Dottore Agronomo	185
PAVESE BARBARA	Dottore Agronomo	186
CIGALINO GIORGIO	Dottore Agronomo	188
BENENTI SILVIA	Dottore Agronomo	189
BADINO MASSIMO	Dottore Agronomo	192
BREMIDE FABRIZIO	Dottore Agronomo	193
MANDIROLA ENRICO	Dottore Agronomo	194
BUSINARO LUCA	Dottore Agronomo	195
MARZOLLA CHIARA	Dottore Agronomo	196
BALBI CLAUDIO	Dottore Agronomo	197
MUTTI RICCARDO	Dottore Agronomo	198
DOVANA FRANCESCO	Dottore Agronomo	199
PENNA ADA ELEONORA	Dottore Forestale	200
BISIO GIANLUCA	Dottore Agronomo	201
DE GIOVANNI ANDREA	Dottore Forestale	202
VENTURINI NICOLA MAURIZIO	Agronomo Iunior	203
BARAVALLE MARIAGRAZIA	Dottore Forestale	204
CANTARELLA PIERCARLO	Dottore Agronomo	205
COSTANZO ALESSANDRO	Dottore Agronomo	206
GUARNONE ALESSANDRO	Dottore Agronomo	207
BELLORA NICOLETTA	Dottore Agronomo	208
PIERFEDERICI SARA	Dottore Agronomo	209
MIGNONE FEDERICO	Dottore Agronomo	210
LAVEZZARO SIMONE	Dottore Agronomo	211
PANSECCHI ALBERTO	Dottore Agronomo	212
RIZZO RICCARDO	Dottore Agronomo	213
ARNERA MATTEO	Dottore Agronomo	214
PESTARINO EMILIA	Dottore Agronomo	216
MARIN PAOLO	Agronomo Iunior	217
RICCI REMO	Dottore Agronomo	218



I principali Atti Normativi che regolamentano la Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, i Regolamenti Attuativi e gli Organi Istituzionali ad essa connessi

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 -**Modifiche ed integrazioni alla Legge professione di dottore agronomo e di dottore forestale 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale** - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - **Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali** – G.U. n. 198 del 26 agosto 2005. Testo coordinato.

D.P.R. 30 aprile 1981, n. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 (pubblicato nella G. U. n. 198 del 26 agosto 2005)

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 2012 , n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (12G0161).

Regolamento CONAF 2/2013 Codice di Deontologia per l'esercizio delle attività professionali degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

CONAF – Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 OTTOBRE 2013.

CONAF - Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Legge 7 gennaio 1976 n. 3**Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale**

Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - **Modifiche ed integrazioni alla Legge professione di dottore agronomo e di dottore forestale 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale** - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - **Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali** - G.U. n. 198 del 26 agosto 2005. - Testo coordinato

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1(1) *Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale*

1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

Art. 2(1) *Attività professionali*

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della

natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche,

dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il *marketing*, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;(3)

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.(4)

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3(1) *Esercizio della professione*

1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.

4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2.

6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4 *Obbligo del segreto professionale*

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

Art. 5 *Vigilanza sull'esercizio della professione*

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia,(5) il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia⁽⁵⁾ vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6 Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7 Riscossione dei contributi

Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8(1) Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

TITOLO II ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI (1)

Art. 9 Circostrizioni territoriali

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine vicinioro fissato dal consiglio nazionale.

Art. 10 Composizione del consiglio dell'ordine

Commi 1 – 2 abrogati.⁽⁶⁾ (7)

La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.⁽¹⁾

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11 Cariche del consiglio. Validità delle sedute

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12 Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13 Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
- i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;⁽⁸⁾

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.⁽⁹⁾

Art. 14 Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma,⁽⁶⁾ secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19.⁽⁶⁾ I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Comma 3 abrogato.(6)

Art. 15 *Scioglimento del consiglio*

Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia,(5) sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 *Assemblea ordinaria degli iscritti*

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 *Assemblea per l'approvazione dei conti*

L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18 *Assemblea straordinaria*

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto all'albo.

Art. 19 *Assemblea per l'elezione del consiglio*

Commi 1- 8 abrogati.(6)

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.

Art. 20 *Costituzione di nuovi ordini*

Il Ministro per la grazia e giustizia,(5) qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Art. 21 *Fusioni di ordini*

Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro

per la grazia e giustizia(5) può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

Art. 21-bis *Federazione regionale degli ordini*

1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.

6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

Art. 21-ter *Funzioni della federazione regionale*

1. La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite

degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

Art. 21-quater Funzioni degli organi della federazione regionale

1. È di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge nel suo seno il presidente;

b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

c) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;

e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica

con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

TITOLO III CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22 Ordine nazionale

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

Art. 23 Consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.(5) (7)

Commi 2 – 3 abrogati.(6)

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 24 Cariche del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25 Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26 Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia,(5) il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

Art. 27 Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

Commi 1 – 4 abrogati.(6)

Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e

giustizia(5) e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Art. 28(6) *Incompatibilità*

Art. 29 *Comunicazione delle decisioni*

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.(5)

TITOLO IV ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30 *Contenuti dell'Albo e suoi effetti*

L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione.(10)

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31 *Requisiti per l'iscrizione nell'albo*

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;(11)
- f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32 *Iscrizione - Rigetto della domanda*

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 33 *Divieto di iscrizione in più albi.*

Variazioni dello stato giuridico-professionale. Trasferimenti

Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 34 *Cancellazione - Sospensione per morosità*

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35 *Reiscrizione*

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36 *Comunicazione delle deliberazioni del consiglio*

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.(5)

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 37 *Responsabilità disciplinare*

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38 *Sanzioni disciplinari*

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Art. 39 Avvertimento

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo al l'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40 Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 41 Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42 Radiazione

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice

penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43 Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44 Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45 Prescrizione

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46 Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello.

Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Art. 47 Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48 Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti.(9)

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 49 Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.(5)

Art. 50 Astensione e ricazione dei membri del consiglio dell'ordine

L'astensione e la ricazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne da notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51 Astensione e ricazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

L'astensione e la ricazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricazione decide lo stesso consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52 Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53 Reiscrizione dei radiati

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reinscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI IMPUGNAZIONI

Art. 54 Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55 Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56 Irricevibilità del ricorso

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57 Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'art. 48, secondo comma.(9)

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della

Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58 Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 59 Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia(5) di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.(12)

Art. 60 Restituzione di atti e documenti

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del

consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Già abilitati all'esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62 Abrogazione di norme anteriori in contrasto

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63 Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.(13)

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1976

LEONE

Moro – Reale – Marcora – Visentini

Visto, il Guardasigilli: Reale

Si riportano gli articoli della legge n. 152/92 che vengono ad inserirsi

Art. 12 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.(14)

Art. 13 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti designati

dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città più vicina.

2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14 1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;

b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attività di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.(15)

Art. 15 1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.(16)

(1) Articolo modificato dalla Legge 3/76.

(2) Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto".

(3) Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il seguente:

"Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti). Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo

comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 18 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".

(4) Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di geometra. Di seguito si riportano gli articoli 16 e 19:

"Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini, operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicano la risoluzione di rilevanti problemi tecnici”.
- “Art. 19 - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitrali, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente”.

Il testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n. 2229/1939, è il seguente:

“Art. 1 - Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni. Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione. Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo del cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori”.

La legge n.1086/1971 reca: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:

“Art. 1 (Disposizioni generali) - Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”.

“Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione) - La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato”.

(5) In luogo di Ministero o Ministro di grazia e giustizia leggesi Ministero o Ministro della giustizia ex D.P.R.

13 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1999, n. 225.

(6) Abrogati dall'articolo 10 del DPR n. 169 del 8 luglio 2005.

(7) La composizione è fissata dal DPR n. 169 del 8 luglio 2005.

(8) Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del MIUR su designazione delle Federazioni Regionali e dei Consigli di Facoltà a norma del successivo art. 13 L. 152/92

(9) La seconda parte del secondo comma dell'art. 48 "in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato" è stata abrogata l'articolo 10 del DPR n. 169 del 8 luglio 2005.

(10) Comma modificato dalla Legge 3/76.

(11) L'art. 16 della Legge 21/12/99 n. 526 equipara, per i cittadini dell'U.E. il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione in albi. E' consentito quindi iscriversi all'Ordine nella cui provincia si ha la residenza o il domicilio professionale. L'art. 43 comma 1 del c.c. definisce: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi"

(12) In luogo di Ministero per l'Agricoltura e le Foreste leggesi Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

(13) D.P.R. n. 350 del 30/04/1981 – Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(14) Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) è il seguente:

"Art. 1 - Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medicochirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche. I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3"

Art. 3 - Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. Con D.M. 21/3/1997 n. 158 viene rivista la normativa approvando il Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

(15) D.M. 21/3/1997 n. 159. Regolamento della sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo dottore forestale

(16) Regolamento non ancora approvato.

D.P.R. 30 aprile 1981, n. 350
Regolamento di esecuzione della legge 7
gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della
professione di dottore agronomo e di
dottore forestale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine.

I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 2 Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine.

I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

TITOLO II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 3 Assemblea degli iscritti.

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.

Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.

Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età.

Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto.

Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art. 4 Assemblea per l'approvazione dei conti.
L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

Art. 5 Assemblea per la elezione del consiglio.
Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, la durata delle operazioni di voto e la data dell'eventuale votazione di ballottaggio.

La seconda convocazione è fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.

Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto e quinto.

Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

Art. 6 Seggio elettorale.

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.

Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 7 Votazione.

Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente

del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art. 8 Chiusura della votazione.

Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.

Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in separati plichi sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.

Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine il quale - informato il Ministro di grazia e giustizia procede alla determinazione delle date per nuove elezioni: queste dovranno aver luogo a non meno di un mese e non più di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.

Art. 9 Scrutinio.

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine, assistito da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria dei candidati che hanno riportato voti ed accerta se il numero di coloro che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi corrisponde o supera quello dei consiglieri da eleggere.

Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede alla proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che, pur senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti.

I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai sensi dell'articolo 19, nono comma, della legge.

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 10 Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche.

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione del consiglio é presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 11 Riunioni del consiglio dell'ordine.

Il consiglio é convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne é fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione é redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed é sottoscritto da entrambi.

Art. 12 Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione.

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio.

Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

Art. 13 Fusioni di ordini.

La fusione di due o più ordini di province viciniori é disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.

Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Art. 14 Riunioni e convegni.

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA il seguente regolamento

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2 (Istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali)

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4 (Norme organizzative generali)

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5 (Esami di Stato)

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6 (Tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7 (Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8 (Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

CAPO I ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 9 Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

CAPO II PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Art. 10 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

- a) agronomo e forestale;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agronomo e forestale iunior;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologico agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi agrari".

Art. 11 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

d) le attività estimative relative alle materie di competenza;

e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;

f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;

g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;

h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;

i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
- c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
- d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
- e) la certificazione del benessere animale;
- f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
- g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
- h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e

provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;

e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;

f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;

g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;

h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;

i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

Art. 12 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;

b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;

h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;

i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;

l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

Art. 13 (Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

1) Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore zoonomo:

1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

1) Classe 1 - Biotecnologie.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;

c) una prova pratica articolata:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;

4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;

3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici,



dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;

4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

Art. 14 (Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

CAPO III PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

.....*Omissis*.....

CAPO IV PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

.....*Omissis*.....

CAPO V PROFESSIONE DI ATTUARIO

.....*Omissis*.....

CAPO VII PROFESSIONE DI CHIMICO

.....*Omissis*.....

CAPO VIII PROFESSIONE DI GEOLOGO

.....*Omissis*.....

CAPO IX PROFESSIONE DI INGEGNERE

.....*Omissis*.....

CAPO X PROFESSIONE DI PSICOLOGO

.....*Omissis*.....

CAPO XI

Art. 55 (Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmecanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

ALBO PROFESSIONALE DIPLOMI UNIVERSITARI

Dottore agronomo e dottore forestale

Sezione B

Biotechnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese agricole

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticultura ed enologia

Agrotecnico Biotechnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese agricole

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticultura ed enologia



Architetto	Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile
Sezione B	Ingegneria meccanica
Settore architetto tecnico	Produzione industriale
Settore pianificatore tecnico	Scienza e ingegneria dei materiali
Edilizia	Tecnologie industriali e dei materiali
Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno	Ingegneria delle telecomunicazioni
Operatore tecnico ambientale	Ingegneria dell'automazione
Sistemi informativi territoriali	Ingegneria elettronica
Tecnico di misure ambientali	Ingegneria informatica
Valutazione e controllo ambientale	Ingegneria logistica e della produzione
Assistente sociale Servizio sociale	Economia e ingegneria della qualità
Attuario Moneta e finanza	Ingegneria biomedica
Sezione B Scienze assicurative	Perito agrario Biotecnologie agro-industriali
Tecniche finanziarie e assicurative	Economia e amministrazione delle imprese agricole
Biologo	Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Sezione B	Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Analisi chimico-biologiche	Produzioni animali
Biologia	Produzioni vegetali
Biotecnologie industriali	Tecniche forestali e tecnologie del legno
Tecnici in biotecnologie	Viticoltura ed enologia
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile	Perito industriale Edilizia
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Ingegneria logistica e della produzione
Chimico	Ingegneria meccanica
Sezione B	Ingegneria delle telecomunicazioni
Analisi chimico-biologiche	Ingegneria energetica
Chimica	Metodologie fisiche
Tecnologie farmaceutiche	Analisi chimico-biologiche
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico	Chimica
Geologo	Informatica
Sezione B	Ingegneria aerospaziale
Geologia	Ingegneria chimica
Geologia per la protezione dell'ambiente	Ingegneria dell'automazione
Prospettore geologico	Ingegneria delle materie plastiche
Geometra Edilizia	Ingegneria elettrica
Ingegneria delle infrastrutture	Ingegneria elettronica
Sistemi informativi territoriali	Ingegneria informatica
Ingegnere	Scienze e tecniche cartarie
Sezione B	Tecnologie alimentari
Settore civile e ambientale	NOTE
Settore industriale	Note alle premesse:
Settore dell'informazione	- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".
Economia e ingegneria della qualità	- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:
Edilizia	"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
Ingegneria civile	
Ingegneria dell'ambiente e delle risorse	
Ingegneria delle infrastrutture	
Ingegneria	
Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile	
Ingegneria aerospaziale	
Ingegneria biomedica	
Ingegneria chimica	
Ingegneria dei materiali	
Ingegneria dell'automazione	
Ingegneria delle materie plastiche	
Ingegneria elettrica	
Ingegneria elettrica con teledidattica	
Ingegneria energetica	
Ingegneria industriale	
Ingegneria logistica e della produzione	

nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a

livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il seguente:

"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1,

comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonal, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai

rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitro in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata,

quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."

Nota all'art. 16:

- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti".

Nota all'art. 17:

- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura".

Nota all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 26:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario) è il seguente: "Art. 3. - Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie."

- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".

- I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della direttiva

92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".

Nota all'art. 36:

- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".

- La legge 5 marzo 1990, n. 46, contiene "Norme per la sicurezza degli impianti". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Nota all'art. 47:

- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Nota all'art. 50:

- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è il seguente: "Ordinamento della professione di psicologo".

Nota all'art. 55:

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)".

- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"Art. 69. - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in

possessione del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale."

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26
agosto 2005)**

**REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL
SISTEMA ELETTORALE E DELLA
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI
PROFESSIONALI**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2. Composizione dei consigli territoriali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a. sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b. nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c. undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d. quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti

iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3. Elezione dei consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine é indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui é stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione é spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso é, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione é valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione é valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione é valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale é apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge,

nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione é richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda é deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale é aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio é chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto é eleggibile.

19. In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4. Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che é rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente é tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 é costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili.

L'opzione per una delle due cariche é esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine é convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna

sezione dell'albo. Della seduta é redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda é immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto é eleggibile.

8. In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari é formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

a. sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b. nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;

c. undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;

d. quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. Il consiglio dell'ordine é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che é parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che é parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono

regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo.

Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

2. Il consiglio nazionale é composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che é parte integrante del presente regolamento.

Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.

3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 9. Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti.

Nell'esercizio di tale funzione esso é composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10. (note)

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a. articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b. articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c. articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d. articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

e. articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale é composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f. articolo 16, comma primo, dalle parole «ed é composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed é costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g. articolo 1, commi primo, dalle parole «ed é composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h. articolo 2, commi 1, dalle parole «, che é composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera g) e sesto comma, é il seguente:

«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a. -f) (omissis);

g. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h. -s) (omissis).

(Omissis).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

- Il testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1999, n. 14) modificato dal comma 4 dell'art. 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252), é il seguente: «18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, é modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi: g. determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

- h. eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera

a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

i. coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).».

- Il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75), é il seguente:

«Art. 1-septies (Organi di ordini professionali).

0. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata é estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.».

- Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), é il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà

regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

• Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190), è il seguente:

«Art. 4 (Norme organizzative generali).

0. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione.

Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

2. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».

Note all'art. 10:

• Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre 1944, n. 98).

• Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n. 17), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 14 (Decadenza dalla carica di membro del consiglio. Sostituzione). - Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo

comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato art. 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio).

1. -8. (Abrogati).

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.

Art. 23 (Consiglio dell'ordine nazionale). - Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale). - Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

«Art. 48 (Svolgimento del procedimento disciplinare). - Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".».

• L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 28 (Incompatibilità).».

• Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981, n. 187), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 (Seggio elettorale). - Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 7 (Votazione). -Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero

corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

«Art. 9 (Scrutinio). - Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.»

• Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal presente regolamento, recavano:

«Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio).

Art. 8 (Chiusura della votazione).

Art. 15 (Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale).».

• Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 27 (Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie). - Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.».

• L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, abrogato dal presente regolamento, recava:

«Art. 14. - E' istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».

• Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale).

9. (Abrogato)

10. (Abrogato)

11. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a. cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;

b. determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;

c. adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;

d. provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.

12. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.

13. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

14. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.

«Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale). -

15. -6. (Abrogati).

7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

Art. 12 (Consiglio nazionale).

8. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

9. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a. promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

b. designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

c. esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

d. decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia

elettoriale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;

e. determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

f. provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

10. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.

11. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

12. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

13. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 13 (Elezione del Consiglio nazionale).

14. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.

15. (Abrogato).

16. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

17. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.».

• L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente regolamento, recava:

«Art. 5 (Risultati dell'elezione).».

• Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari (giurisprudenza di legittimità):

«Art. 19. - Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari, La Commissione decide a maggioranza e, per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa. Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.».

• Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 16 (Consiglio dell'Ordine). - Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

. cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

a. cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

b. vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c. adotta provvedimenti disciplinari;

d. provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

e. provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f. stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi). - Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del

Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Art. 35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche). - Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».

- Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:

«Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine).

Art. 33 (Composizione del seggio elettorale).

Art. 34 (Votazione)».

• Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal

presente regolamento:

«Art. 1 (Elettorato). - Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. (Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale).

Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine). - La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5 (Votazione). - Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

Art. 6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti

eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».

• Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 (Consiglio regionale).

0. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi.

1. (Abrogato).

2. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

3. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

Art. 4 (Attribuzioni del consiglio regionale).

4. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

5. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o chi ne fa le veci.».

POST RIFORMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su esposte previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su

specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 3 Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche

occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla

cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7 Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei

medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI

Art. 9 Domicilio professionale

1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

Art. 10 Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un

ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI

Art. 11 Accesso alla professione notarile

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Art. 13 Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi di legislazione vigente.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012

Registro n. 7, foglio n. 372

DECRETO MINISTERIALE**20 luglio 2012, n. 140**

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario.

Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a

mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

...omissis.....

Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

...omissis.....

Capo IV Disposizioni concernenti i notai

...omissis.....

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33 Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35 Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione: $P=0,03+10/V^{0,4}$ applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36 Complessita' della prestazione

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il

compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37 Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;

b) progettazione;

c) direzione esecutiva;

d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) viabilità;

e) idraulica;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39 Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: $CP=V \times G \times Q \times P$

Art. 40 Altre professioni

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Capo VII

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in

vigore.

Art. 42 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2012 Il Ministro: Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012

Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2

Esemplificazione determinazione del compenso CP

Si rimanda l'attenzione alla parte di provvedimento in formato grafico.

Regolamento 2/2013

CODICE DI DEONTOLOGIA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011);

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012);

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6-4-2013);

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera n. 288 nella seduta del 21 novembre 2012;

Visto il Regolamento Generale del CONAF approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 21 gennaio 2010;

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del CONAF con delibera di Consiglio n. 4 del 21 Gennaio 2010;

Visto il Codice deontologico approvato dal CONAF in data 30 novembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti



deontologici da parte degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

Adotta Il seguente Regolamento

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI
ART. 2 - NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 4 - PRINCIPI
ART. 5 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE
ART. 6 - LEGALITÀ
ART. 7 - INDIPENDENZA , AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ
ART. 8 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 10 - DECORO
ART. 11 - RISERBO
ART. 12 - CAPACITÀ PROFESSIONALE
ART. 13 - FORMAZIONE CONTINUA
ART. 14 - TRASPARENZA
ART. 15 - UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE
ART. 16 - DILIGENZA
ART. 17 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
ART. 18 - ESECUZIONE DELL'INCARICO
ART. 19 - CESSAZIONE DELL'INCARICO
ART. 20 - COMPENSO E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE
ART. 21 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE
ART. 22 - RAPPORTI TRA COLLEGHI
ART. 23 - RISPETTO DEI COLLEGHI
ART. 24 - PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE
ART. 25 - CONCORRENZA LEALE
ART. 26 - RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI
ART. 27 - SUBENTRO AD UN COLLEGA
ART. 28 - COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE
ART. 29 - SVOLGIMENTO DEL MANDATO
ART. 30 - INCOMPATIBILITÀ
ART. 31 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI.
ART. 32 - RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI
ART. 33 - RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

ART. 34 - RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

ART. 35 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA

ART. 36 - FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE

ART. 37 - APPLICAZIONE DELLE NORME

ART. 38 - POTESTÀ DISCIPLINARE

ART. 39 - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE

ART. 40 - OBBLIGO DI VIGILANZA

ART. 41 - VALIDITÀ ED ENTRATA IN

SEZIONE I - DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) **Ordinamento professionale:** la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;

b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 per brevità di seguito denominato CONAF;

c) **Consiglio:** l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;

d) **Ordine:** l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

e) **Funzioni istituzionali:** le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;

f) **Iscritti:** i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; **le società tra professionisti** di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;

g) **Professione regolamentata:** si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

h) **Professionista:** si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

i) **Portale Istituzionale CONAF:** il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;

j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.:** è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;

k) **Ordine territoriale:** Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;

- l) **Consiglio dell'Ordine territoriale:** organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- m) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale:** organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;
- n) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale:** organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- o) **Persona fisica:** persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;
- p) **Persona giuridica:** complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile
- q) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento:** professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;

ART. 2 - NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

1. Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi.
2. L'inosservanza delle presenti norme costituisce infrazione deontologica ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.
3. Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare.

ART. 4 - PRINCIPI

1. Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi:
- concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
 - perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle migliori tecniche disponibili;
 - promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;

- garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale;
- garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
- promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
- qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
- promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
- promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE

1. La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

SEZIONE II - DOVERI GENERALI

ART. 6 - LEGALITÀ

1. L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.

ART. 7 - INDIPENDENZA , AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ

1. L'iscritto all'Albo, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni che possano influenzare la sua autonomia intellettuale e di giudizio tecnico.
2. L'iscritto non deve avere interesse personale nell'esito della propria attività, salvo il compenso pattuito; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni.

ART. 8 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente o congiuntamente con altri professionisti purché, in quest'ultimo caso, le modalità di sottoscrizione siano idonee a consentire l'individuazione delle singole competenze professionali e responsabilità.
2. L'iscritto all'Albo non sottoscrive prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, non le possono svolgere.
3. Le prestazioni professionali svolte da soggetti giuridici devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'iscritto risponde dei danni cagionati nell'esercizio della professione. L'iscritto ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e valori. L'iscritto è disciplinarmente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.

2. L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

ART. 10 - DECORO

1. L'iscritto all'Albo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e ciò anche al di fuori dell'esercizio della professione.

1 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)
Art. 5 - Obbligo di assicurazione

ART. 11 - RISERBO

1. L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

2. L'obbligo di cui sopra si estende a collaboratori ed ausiliari e soci. Il mancato rispetto del riserbo da parte di questi costituisce illecito disciplinare per il professionista che non abbia mantenuto il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

ART. 12 - CAPACITÀ PROFESSIONALE

1. L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria capacità professionale. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la capacità professionale al relativo svolgimento.

ART. 13 - FORMAZIONE CONTINUA

1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

ART. 14 - TRASPARENZA

1. Al fine di garantire la trasparenza contrattuale, l'informativa al cliente deve essere redatta secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione

professionale ed evitando il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie di tipo suggestivo.

ART. 15 - UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE

1. Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.

2. La società professionale iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

3. Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito.

ART. 16 - DILIGENZA

1. L'iscritto deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza dedicando a ciascuna questione esaminata la cura, lo studio e gli approfondimenti necessari.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce violazione deontologica.

SEZIONE III - COMPORTAMENTI

ART. 17 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente indicando, nel caso di società professionali, il soggetto che assumerà la responsabilità professionale nello svolgimento.

ART. 18 - ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli.

2. Nell'anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, l'iscritto non può, in alcun caso, consentire che siano ridotti la dignità ed il decoro del professionista e che sia limitato il suo diritto al compenso.

3. L'iscritto deve proporre la revisione del contratto non appena sia venuto a conoscenza di qualsiasi condizione che modifica la complessità dell'attività professionale necessaria all'espletamento dell'incarico.

ART. 19 - CESSAZIONE DELL'INCARICO

1. L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.

2. Quando per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

ART. 20 - COMPENSO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento del relativo incarico.
2. A tal fine il professionista deve rappresentare al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In ogni caso l'iscritto deve render nota al cliente, preferibilmente per iscritto, la misura del compenso mediante un preventivo di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire che il compenso percepito dall'attività svolta sia adeguato all'importanza dell'opera prestata e che quest'ultima corrisponda all'interesse del fruitore della prestazione.

ART. 21 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE

1. L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio Ordine. In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione, ha inoltre il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.

SEZIONE IV - RELAZIONI

ART. 22 - RAPPORTI TRA COLLEGHI

1. Lealtà e correttezza sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

ART. 23 - RISPETTO DEI COLLEGHI

1. L'iscritto all'Albo deve astenersi da atteggiamenti denigratori nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
2. Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.

ART. 24 - PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE

1. I professionisti che prestano la propria opera al medesimo cliente devono stabilire tra loro rapporti di corretta collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere.

ART. 25 - CONCORRENZA LEALE

1. L'iscritto all'Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l'utilizzo della propria carica elettiva, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

ART. 26 - RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI

1. L'iscritto all'Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti.

ART. 27 - SUBENTRO AD UN COLLEGA

1. L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dopo la definitiva liquidazione degli onorari dovuti al collega sostituito; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e, nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.
2. L'iscritto all'Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. L'iscritto deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
4. In caso di decesso di un collega il professionista chiamato a sostituirlo deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

ART. 28 - COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

1. L'iscritto ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, per garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio e il decoro della categoria.
2. Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.
3. L'iscritto deve porre l'Ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali ed ove occorra la verifica della congruità in relazione ai compensi richiesti.
4. L'iscritto deve adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi e prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza.
5. L'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo

adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

6. L'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo.

ART. 29 - SVOLGIMENTO DEL MANDATO

1. L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve adempiere alla sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'interesse della collettività e degli iscritti che rappresenta.

2. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

3. Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di privilegio o di concorrenza sleale a livello professionale. Si astiene dall'accettare incarichi professionali in conflitto con la propria carica ordinistica.

ART. 30 - INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dallo specifico ruolo che si andrebbe a ricoprire.

2. Con l'accettazione della carica ordinistica l'iscritto assume l'obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato ed, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l'autonomia e l'obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall'intervenire o partecipare alle sedute allorché la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall'incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d'interessi.

3. Il socio professionista non può partecipare a più società professionali. Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

4. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.

5. Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

6. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società,

i quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

ART. 31 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI

1. L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti al reciproco rispetto e all'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi loro applicabili.

2. L'iscritto non deve avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

ART. 32 - RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI

1. L'iscritto all'Albo si comporta con rispetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria autonomia e dignità professionale.

2. L'iscritto all'Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

3. L'iscritto all'Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

ART. 33 - RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

1. L'iscritto all'Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve garantire, nello svolgimento della attività, il corretto esercizio delle competenze professionali, l'autonomia e l'onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi. E' in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

ART. 34 - RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

1. L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.

2. L'iscritto non può divulgare documenti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da altri professionisti.

ART. 35 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA 11

1. E' consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale ed i titoli e qualifiche professionali possedute, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.

2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

ART. 36 - FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE 12

1. L'iscritto deve provvedere, secondo le norme vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa cui partecipa secondo le norme vigenti.

2. Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare.

SEZIONE V – REGIME SANZIONATORIO

ART. 37 - APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Le presenti norme deontologiche definiscono gli "abusi" e le "mancanze nell'esercizio della professione" ed individuano i "fatti lesivi della dignità o del decoro professionale" richiamati all'art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.

2. La loro inosservanza comporta l'irrogazione, ai sensi del medesimo art. 37, delle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento Professionale.

ART. 38 - POTESTÀ DISCIPLINARE

1. Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n.137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.

2. Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevanti.

ART. 39 - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 40 - OBBLIGO DI VIGILANZA

1. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine.

2. Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle

stesse e segnala al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice deontologico entra in vigore dal 1 luglio 2013, salvo per gli articoli 9 e 13 che entreranno in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Con l'entrata in vigore del presente codice vengono abrogati tutti i regolamenti e codici deontologici precedentemente adottati.

Il Coordinatore del Dipartimento Ordinamento e Deontologia Professionale f.to Giancarlo Quaglia, dottore forestale

Il Presidente f.to Andrea Sisti, dottore agronomo

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali – Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 OTTOBRE 2013

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- Visti gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'unione europea;
- Vista la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Vista la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- Vista la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- Visti gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- Visto l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il "perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti";
- Visto l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale "le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini";
- Visto l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova "le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti";
- Visto l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che "L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o

socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività”;

- Visto il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e i relativi decreti attuativi;

- Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, “Attuazione della direttiva 2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;

- Visto l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;

- Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i Principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;

- Visto il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010;

- Vista la delibera n. 233 del 23 luglio 2013 con cui veniva approvato lo schema di regolamento per la formazione professionale continua;

- Visti il Parere favorevole del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 2013;

- Considerato che ai Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;

- Considerato che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di Conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento Professionale;

- Considerato che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

- Considerato che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita

economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;

- Considerato che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che “data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all'art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”;

• Considerato che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano»;

• Considerato che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

ha adottato il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 1. Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, Sono assunte le seguenti definizioni:

a) Ordinamento professionale: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;

b) Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;

c) Consiglio Nazionale: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;

d) Ordine: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

e) Funzioni istituzionali: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;

f) Iscritti: i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;

g) Professione regolamentata: si intende l'attività, o

l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

h) Professionista: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.;

i) Portale Istituzionale CONAF: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;

j) Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;

k) Federazione Regionale, è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

l) Consiglio della Federazione: organo Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di Rappresentanza e amministrative;

m) Assemblea della Federazione Regionale: l'assemblea dei consiglieri degli ordini territoriali della Regione o regioni costituenti a federazione;

n) Consulta delle Federazioni, il coordinamento delle Federazioni Regionali;

o) Ordine territoriale: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;

p) Consiglio dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

q) Assemblea dell'Ordine Territoriale: l'assemblea degli iscritti all'ordine territoriale;

r) Assemblea dei Presidenti, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;

s) Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;

t) Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;

u) Persona fisica: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;

v) Persona giuridica: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;

w) Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;

x) SIDAF: il sistema informativo dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Art. 2. Obbligo formativo.

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno

l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3. Attività formativa e settori disciplinari professionali.

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.

2. L'attività formativa si distingue in:

a. attività formativa metaprofessionale. è l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. attività formativa caratterizzante. è l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:

a) corsi di formazione e aggiornamento;

b) dottorati di ricerca;

c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;

d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;

e) visite tecniche viaggi di studio;

f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;

g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;

i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;

j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali;

k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house - organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco

dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

6. I settori disciplinari professionali (S.D.P) sono raggruppamenti di discipline tecnico- -scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4. Valore del credito formativo.

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Art. 5. Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.

2. L'anno formativo coincide con quello solare.

3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga al comma 5, ultima parte, del presente articolo.

9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

Art. 6. Accredimento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori.

3. I criteri per l'accredimento delle associazioni degli

iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Nazionale entro il 31 Dicembre 2013.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CONAF, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CONAF, l'avvenuta trasmissione.

Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAF autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Art. 7. Convenzioni con le Università.

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento se rispettose di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 8. Crediti formativi professionali interdisciplinari.

1. Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti.

2. Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali è parametrato al valore di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 9. Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale.

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

a) redige e aggiorna il regolamento di formazione e lo sottopone al parere vincolante del Ministero della Giustizia per la relativa approvazione;

b) predispone e aggiorna l'elenco dei settori disciplinari professionali di cui all'art 3, comma 6;

c) predispone i criteri per l'accredimento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3; d) predispone le linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

e) definisce e stipula le convenzioni con le Università di cui all'art. 7 del presente regolamento;

f) definisce e stipula i regolamenti di cui all'art. 8 con le

altre professioni regolamentate;

g) definisce le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD);

h) implementa il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) per la gestione della formazione continua;

i) esprime parere di conformità sui piani dell'offerta formativa annuale degli Ordini, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati secondo i criteri indicati al successivo art. 12, comma 6;

j) promuove, di concerto con gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, il sistema degli standard di qualità delle prestazioni professionali per gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

l) revoca, in caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle agenzie formative dei dottori agronomi e dei dottori forestali accreditate, con apposita deliberazione, l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento, previo parere del Ministero della Giustizia.

3. Il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa degli Ordini territoriali, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

Art. 10. Commissione nazionale della formazione professionale continua.

1. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio Nazionale, al fine di supportare le attività previste dall'art. 9 del presente regolamento.

2. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è composta da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini e da un membro designato dalla Consulta delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

3. Sono membri di diritto della Commissione nazionale della formazione professionale continua il Presidente del Consiglio Nazionale e il coordinatore del dipartimento formazione continua, ricerca e università.

4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

5. Con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale vengono definite le procedure e i criteri per le attività e il funzionamento della Commissione.

6. I membri della Commissione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono e sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 11. Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali.

1. Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012

nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d), e) del presente regolamento.

2. In particolare,

2.1. gli Ordini territoriali:

a) predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;

b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;

c) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;

d) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;

e) comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;

f) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

g) rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2.2. le Federazioni regionali:

a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;

b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;

c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;

d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa.

3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Art. 12. Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa.

1. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.16

2. Gli Ordini, le Federazioni regionali-, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati predispongono il piano annuale dell'offerta formativa prevedendo per ogni attività formativa il rispetto dei seguenti criteri:

a) la tipologia;

b) il settore disciplinare professionale;

c) gli argomenti oggetto di trattazione;

d) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;

e) il periodo previsto di svolgimento;

f) il luogo di svolgimento;

g) la qualifica dei relatori;

h) gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;

i) altre informazioni ritenute utili.

3. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziati le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6.

4. Al piano annuale nazionale dell'offerta formativa concorrono gli Ordini territoriali, le Federazioni regionali, le associazioni professionali e i soggetti autorizzati congiuntamente o disgiuntamente.

5. I piani formativi sono presentati dagli Ordini, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati entro il 15 novembre di ogni anno.

6. Il Consiglio Nazionale esprime il parere di conformità ai criteri di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo.

7. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle associazioni professionali o dai soggetti autorizzati al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'associazione professionale o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Art. 13. Valutazione delle attività formative.

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Valutazione delle attività formative.

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio.

3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 7 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Art. 14. Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua.

1. Il Consiglio Nazionale implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.

Art. 15. Esoneri.

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività

professionale;

2. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 2. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.

3. Sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all'obbligo formativo non afferente all'art. 5, comma 6 del presente regolamento, gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

5. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Art. 16. Adempimenti degli iscritti.

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17. Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti.

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.

4. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18. Inosservanza dell'obbligo formativo.

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 19. Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua.

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 implementato nel SIDAF.

2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.

3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari professionali.

Art. 20. Commissione di valutazione dell'Ordine

territoriale.

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.
2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del presente regolamento.
3. La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
6. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 21. Disposizioni finali e transitorie.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 55 del 2 ottobre 2009.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali del seguente regolamento. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. In deroga all'art. 12, comma 5 del presente regolamento, i piani formativi per l'anno 2014 dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2014.
4. Entro il 31 dicembre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le procedure relative alla gestione dell'implementazione del SIDAF di cui all'art. 14.
5. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 22. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.

Il Presidente: Andrea Sisti, dottore agronomo

Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI**

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'attuazione, organizzazione e gestione dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del DPR 137 del 7 agosto 2012 da parte degli iscritti All'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

Adotta Il seguente Regolamento.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo Regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio**, l'organo di governo dell'Ordine nazionale;
- d) **Ordine**, l'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Federazione Regionale**, è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**, le funzioni del Consiglio nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**, i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Junior e Forestali Junior**, 4 **Biotechnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- g) **«professione regolamentata»** si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) per **«professionista»** si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

- i) **Assemblea dei Presidenti**, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- l) **Consulta delle Federazioni**, il coordinamento delle Federazioni Regionali;
- m) **Portale Istituzionale Conaf**, il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- n) **Bollettino Ufficiale Conaf, B.U.C.**, è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- o) **Polizza collettiva**, il contratto che assicura la Responsabilità Civile Professionale degli Iscritti agli Albi, stipulata dal CONAF, in nome e per conto di tutti i soggetti che sottoscrivono l'adesione;
- p) **Polizza individuale**, il contratto che assicura la Responsabilità Civile Professionale dell'Iscritto all'Albo, stipulata dall'Iscritto singolarmente o quale socio di società professionale o dalla società professionale istituita nelle forme stabilite dalla normativa vigente;
- q) **massimale**, il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo a disposizione di ogni Assicurato, riferito al singolo Assicurato o alla società professionale istituita nelle forme stabilite dalla normativa vigente;
- r) **premio assicurativo**, l'importo che il Contraente della polizza paga alla compagnia assicurativa (il CONAF per la Polizza Collettiva e il singolo Assicurato o la società professionale per la Polizza Individuale);
- s) **contributo assicurativo**, l'importo che ciascun iscritto tenuto all'obbligo ed aderisce versa al CONAF per la gestione della polizza collettiva;

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo degli iscritti all'albo dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, in attuazione dell'art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 3 Obbligo assicurativo

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e dell'art. 3 dell'Ordinamento Professionale sono tenuti all'obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all'Albo professionale:

- a. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma associata;
- b. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti;
- c. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b);

2. Le diverse forme di esercizio dell'attività professionale devono essere dichiarate dall'iscritto nel proprio stato giuridico professionale contenuto nel fascicolo dell'Albo depositato presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 4 Caratteristiche dell'idoneità della polizza assicurativa

1. Ai fini della definizione dell'idoneità della polizza assicurativa che ogni iscritto deve contrarre per

l'esercizio dell'attività professionale, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a. abbia come attività assicurata quella prevista e disciplinata dall'Ordinamento Professionale vigente;
 - b. preveda la copertura di tutti i danni provocati ai terzi/clienti/consumatori nell'esercizio dell'attività professionale ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale;
 - c. abbia massimale di copertura per ogni sinistro per anno, secondo la tabella A;
 - d. si basi su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell'assicurato, secondo la tabella B;
 - e. preveda che la copertura sia valida con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i professionisti che cessino l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
2. Le caratteristiche tipo dello schema polizza professionale sono riportate nell'allegato "C".
3. Con apposita delibera del CONAF possono essere apportate modifiche o variazioni per ottemperare ad innovazioni normative o innovazioni professionali.

Art. 5 Responsabilità e vigilanza

1. L'iscritto all'Albo dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali è ritenuto personalmente responsabile dell'inadempienza all'obbligo assicurativo e della verifica dell'idoneità della polizza assicurativa individuale secondo quanto previsto dall'art. 4.

2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale cura l'osservanza dell'obbligo assicurativo.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 137 /2012, in caso di inadempimento rispetto all'obbligo assicurativo, l'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare.

Articolo 6 Procedure e forme assicurative

1. Le forme assicurative per ottemperare all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 5 del DPR del 7 agosto 2012, n. 137 sono le seguenti:

- a. adesione ad una polizza assicurativa collettiva;
- b. adesione a polizze assicurative sulla base di convenzioni con società assicuratrici;
- c. adesione a una polizza assicurativa individuale.

2. Il CONAF in attuazione dell'art. 5 comma 1 del DPR del 7 agosto 2012, n. 137, ha la facoltà di provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività professionale degli Iscritti all'Albo nel rispetto dello schema di polizza prevista dall'art. 4.

3. Nell'ipotesi di ricorso alla polizza collettiva il CONAF deve:

- a. scegliere l'impresa assicuratrice con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;
- b. stabilire un contributo annuo da porre a carico degli iscritti aventi l'obbligo assicurativo;
- c. prevedere un'apposita posta di bilancio di previsione;
- d. prevedere un sistema informatico coerente interoperabile con l'Albo unico nazionale per la gestione della polizza collettiva;
- e. prevedere idonee modalità di riscossione;
- f. prevedere idonee modalità di segnalazione agli Ordini territoriali dell'inadempimento dell'obbligo

assicurativo;

g. verificare che l'onere posto a carico del CONAF non incida ai fini del bilancio sulle quote degli iscritti che non hanno l'obbligo assicurativo.

4. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun iscritto di stipulare polizze aggiuntive a proprie spese.

5. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità accedendo all'Albo unico nazionale digitale disponibile nel portale www.conaf.it o presso il consiglio dell'Ordine ove il professionista è iscritto.

6. Se non è attivata la forma collettiva di assicurazione l'iscritto provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale secondo quanto previsto dall'art. 4.

7. Gli estremi della polizza devono comunque essere resi noti nelle forme previste dalla normativa vigente all'atto della formulazione del preventivo di massima o della partecipazione a gara pubblica relativo all'incarico professionale.

Art. 7 Polizza collettiva

1. Attraverso la polizza collettiva con regolazione ad adesione il CONAF pone a carico del proprio bilancio gli oneri del premio assicurativo attraverso la costituzione di un apposito capitolo tra le uscite, denominato "Capitolo assicurazione civile professionale". Il capitolo è costituito dal premio e dagli oneri derivanti dalla gestione.

2. Le spese imputate al "Capitolo assicurazione civile professionale" sono ripartite in quote contributive tra gli iscritti tenuti all'obbligo assicurativo di cui all'art. 3.

3. Gli iscritti con età inferiore al 35° anno di età ed entro i primi tre anni di iscrizione sono soggette a forme agevolate del contributo. Le donne nel periodo di maternità per 3 anni e gli uomini nel periodo di paternità per 1 anno possono accedere alle stesse forme agevolative.

4. Con apposita deliberazione del CONAF sono stabilite le diverse fasce contributive dei soggetti iscritti all'Albo per i relativi massimali stabiliti dalla Tabella A.

5. Il contributo assicurativo è versato direttamente al CONAF nei modi e nei tempi stabiliti con deliberazione del CONAF.

Art. 8 Disposizioni transitorie

1. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, nei primi tre anni è fatta salva la facoltà di ciascun iscritto di non aderire in tutto o in parte alla polizza collettiva e di stipulare polizze assicurative individuali secondo quanto previsto dall'art. 4.

2. Qualora l'assicurato sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della polizza collettiva opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della

polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Articolo 9 Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del CONAF. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il Consigliere Segretario *F.to Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo*

Il Presidente *F.to Andrea Sisti, Dottore Agronomo*



Excursus storico sul titolo di studio e sulla professione

Il regolamento per l'esercizio della professione dell'agronomo è stato definito organicamente dal r.d. 25 novembre 1929 n.2248, dopo che il r.d.l. 24 gennaio 1924 n.103 aveva esteso alla professione dell'agronomo la costituzione dell'Ordine professionale ed il r.d. 30 novembre 1924 n. 2172 aveva inserito nella tabella delle professioni per le quali è necessario superare l'esame di stato (annessa al R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909) quella di agronomo e di perito forestale.

Numerose disposizioni legislative hanno successivamente trattato la materia, prevedendo integrazioni e completamenti del regolamento o norme di carattere generale, relative all'esercizio di tutte le professioni che, indirettamente, venivano a modificarne o ad ampliarne le disposizioni. Citiamo tra le principali in ordine cronologico: la legge 25 aprile 1938 n. 897 (norme sull'obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi); il DLL 23 novembre 1944 n. 382 (norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali); il DLP. 21 giugno 1946 n. 6 (modificazione agli ordinamenti professionali); il D.M. 16 maggio 1949 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 31 maggio 1949 (regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale dei dottori in scienze agrarie).

La legge 7 gennaio 1976 n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale) pubblicata nella G.U. n. 17 del 21 gennaio 1976, infine, ha riordinato l'intera materia introducendo importanti innovazioni, prima fra tutte l'equiparazione di fatto del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale; oggi la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137 del 7 agosto 2012) ed i successivi Regolamenti e Norme attuative hanno ulteriormente modificato ed integrato l' "orditura normativa" che sovrintende l'esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

La laurea in scienze forestali ha una storia particolare. Con legge 14 luglio 1912 n. 834, istitutiva dell'istituto superiore forestale nazionale con sede in Firenze in sostituzione dell'Istituto forestale di Vallombrosa, fu previsto il conferimento ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, che, quali allievi dell'istituto superiore suddetto, vi avessero frequentato il corso biennale di studi e superati gli esami finali della "abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulicoforestale, di ordinamento, governo ed amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane, alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all'esercizio di industrie silvane e a ogni altra inerente alle foreste" (art. 4).

In dipendenza della trasformazione dell'Istituto predetto in istituto superiore agrario forestale, disposta con l'art. 2 del RDL 6 novembre 1924 n. 1851 il predetto corso biennale di studi fu sostituito da un corso annuale, successivo alla laurea di specializzazione forestale. Il diploma di specializzazione costituiva ai sensi dell'art. 5 del r.d. 4 maggio 1925 n. 876 titolo per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di perito forestale prevista dall'art. 6 del r.d. 30 novembre 1924 n. 2172.

A seguito della istituzione del corso quadriennale di studi forestali e della laurea in scienze forestali, per effetto del r.d. 22 ottobre 1931 n. 1512, la tabella L annessa al t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD 21 agosto 1933 n. 1592 ha previsto, quale titolo di ammissione all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, la laurea in scienze forestali. Inoltre con l'art. 1 della legge 26 maggio 1932 n. 622 a tutti coloro che avevano conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato istituto forestale di Vallombrosa veniva riconosciuta la qualifica di dottore in scienze forestali.



Composizione dei Consigli dell'Ordine di Alessandria

Insediam	dal	al	Presidente	Vicepresidente	Segretario	Tesoriere	Consigliere/i
4-ott-13	2013	2017	Zailo Maurizio	Fracchia Fabio	Rangone Mauro	Baravalle Mariagrazia	Lucotti Antonio Bosso Matteo D. Bremide Fabrizio Masarin Fabrizio Marin Paolo
20-ott-09	2009	2013	Zailo Maurizio	Fracchia Fabio	Rangone Mauro	Baravalle Mariagrazia	Lucotti Antonio Bosso Matteo D. Bremide Fabrizio Marzolla Chiara Venturini Nicola
10 ott-05	2005	2009	Bidone Carlo	Deambrogio Franca	Masarin Fabrizio	Sacchi Giacomo	Badino Massimo Camino Domenico Pavese Barbara Tarantola Giuliano Zanzottera Igor
9-mar-01	2001	2005	Bidone Carlo	Deambrogio Franca	Stella Giovanna	Sacchi Giacomo	Camino Domenico
7-mar-98	1998	2001	Bidone Carlo	Camino Domenico	Stella Giovanna	Delfanti Chiara	Giordano Cesare
25-feb-95	1995	1998	Lucotti Antonio	Camino Domenico	Bidone Carlo	Delfanti Chiara	Giordano Cesare
10-feb-92	1992	1995	Anselmi Francesco	Lucotti Antonio	Gay Clemente	Ricci Gerolamo	Giordano Cesare
19-nov-88	1988	1992	Lucotti Antonio	Ricci Gerolamo	Caniggia Francesco	Tarantola Giuliano	Concaro Giuseppe
4-nov-85	1985	1988	Ricci Gerolamo	Lucotti Antonio	Caniggia Francesco	Cereti Carlo F.	Anselmi Francesco
20-set-82	1982	1985	Anselmi Francesco	Ricci Gerolamo	Caniggia Francesco	Discalzi Carlo	Cereti Carlo F.
21-apr-79	1979	1982	Gay Clemente	Ricci Gerolamo	Caniggia Francesco	Arlandini Angelo	Cereti Carlo F.
10-apr-76	1976	1979	Cereti Carlo F.	Gay Clemente	Caniggia Francesco	Arlandini Angelo	Ricci Gerolamo
23-mar-74	1974	1976	Cereti Carlo F.	Leporati Angelo*	Gay Clemente	Arlandixii Angelo	Ricci Gerolamo
26-mar-72	1972	1974	Cereti Carlo F.	Leporati Angelo*	Gay Clemente	Arlandini Angelo	Ricci Gerolamo
4-apr-70	1970	1972	Tartara Romualdo	De Amicis Trento*	Gay Clemente	Arlandini Angelo	Leporati Angelo*
6-apr-68	1968	1970	De Amicis Trento	Leporati Angelo*	Masotto Edoardo	Tartara Romualdo	Anselmi Francesco
28-mar-66	1966	1968	De Amicis Trento	Leporati Angelo*	Tartara Romualdo	Morini Michele	Montioelli Adolfo
23-mar-64	1964	1966	De Amicis Trento	Leporati Angelo*	Morini Michele	Tartara Rornualdo	Monticelli Adolfo
17-mar-62	1962	1964	De Amicis Trento	Calamida Franco*	Morini Michele	Tartara Romualdo	Monticelli Adolfo
21-mar-60	1960	1962	De Amicis Trento	Zannoni Ilario*	Morini Michele	Tartara Romualdo	Monticelli Adolfo
23-mar-58	1958	1960	De Amicis Trento	Zannoni Ilario*	Morini Michele	Tartara Rornualdo	Monticelli Adolfo
27-feb-56	1956	1958	De Amicis Trento	Zannoni Ilario*	Tartara Romualdo	Morini Michele	Monticelli Adolfo
7-giu-54	1954	1956	De Amicis Trento	Morini Michele	Monticelli Adolfo**	Saia Francesco*	Zannoni Ilario
15-mag-50	1950	1954	Morini Michele	Saia Francesco*	De Amicis Trento**	Clemente Guglielmo*	Leporati Angelo
	1947	1950	Zannoni Ilario		Morini Michele		

1947 – 1950

*

**

periodo di formazione del "Nuovo Albo" a cura delle Associazioni dei Tecnici Agricoli
Carica di Consigliere (non essendo previste le cariche di vicepresidente e tesoriere)
Carica di Segretario - Economo



**Elenco storico degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
di Alessandria (in ordine di timbro)**

N.ro timbro	Anno iscrizione	Cognome	Nome	Laurea	Titolo
2	1930	DE AMICIS	TRENTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
12	1944	SIMONINI	GIANCARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
13	1947	LEPORATI	ANGELO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
14	1947	SAIA	FRANCESCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
15	1947	TAFURI	CESARE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
16	1947	MORINI	MICHELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
17	1947	CLEMENTE	GUGLIELMO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
21	1952	VALENTI	ROSARIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
22	1953	DE ANGELIS	CLEMENTE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
23	1955	FEDERICO	MARIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
24	1955	PRIGIONE	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
25	1955	VIDALI	ENRICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
27	1955	MASOTTO	EDOARDO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
29	1955	GARRO	RENATO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
30	1955	MONTICELLI	ADOLFO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
31	1955	TARTARA	ROMUALDO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
34	1955	BARBIERI	ENRICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
36	1955	RAFFAGHELLO	G. BATTISTA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
37	1955	VIVANI	WALTER	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
38	1951	DISCALZI	CARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
39	1954	ZANE	GIANBATTISTA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
40	1955	MACCARINI	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
41	1956	MAY	SILVIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
43	1956	FERRARIS	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
44	1956	PEROTTI	GIORGIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
45	1956	CALAMIDA	FRANCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
47	1957	ROMAGNANO	PIERO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
48	1957	MARAFIOTI	CARMELO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
49	1958	CONTA	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
50	1958	PREVOSTO	MICHELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
51	1959	SAGLIA	AUGUSTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
52	1957	RIVA	ALBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
53	1960	RICCI	GEROLAMO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
54	1960	CAPRA	GIULIANO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
55	1960	LENTO	MICHELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo



56	1962	TOSO	PIETRO GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
57	1963	EUSEBIONE	GABRIELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
58	1964	VECCHI	ANTONIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
59	1964	CROVATO	MARCELLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
60	1964	SEKAWIN	MICHELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
61	1965	SAVORELLI	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
62	1965	FERRARI	GIAN FRANCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
63	1966	ARLANDINI	ANGELO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
64	1967	BOSIO	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
65	1967	ANSELM	FRANCESCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
66	1968	GAY	CLEMENTE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
68	1969	PICCAROLO	PIETRO DOMENICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
69	1969	SCARELLA	CARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
70	1970	VALZANIA	SERGIO MARIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
71	1970	BELLAVITIS	MARIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
72	1971	CERETI	CARLO FAUSTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
73	1973	LUCOTTI	ANTONIO MARIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
74	1973	ARRU	GIOVANNI MARIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
75	1974	CANIGGIA	FRANCESCO LORENZO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
76	1974	CAVALLERO	ANDREA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
77	1974	TARANTOLA	GIULIANO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
78	1974	FUNAIOLI	ALDO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
79	1975	TIBALDESCHI	MICHELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
80	1975	SOFI	TIZIANA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
81	1976	GANORA	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
82	1976	DONDO	EMANUELE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
83	1976	DESANA	ANDREA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
84	1977	FERRERI	SALVATORE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
85	1977	GAGLIARDI	STEFANO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
86	1977	SAGGINI	ALESSANDRO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
87	1977	ANSELM	NALDO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
88	1978	CHIODI	GIACOMO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
89	1979	MORANDI	LORENZO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
90	1979	AMELOTTI	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
91	1981	TRIVISONNO	EMILIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
92	1982	CABIALE	VANNIDOLFO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
93	1982	CEPOLLINA	FEDERICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
94	1982	VALENTI	ROSARIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
95	1982	SPALLA	MARIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
96	1983	ZAILO	MAURIZIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
97	1983	CONCARO	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo



98	1983	ZIONI	EMILIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
99	1983	MERLO	MAURIZIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
100	1983	VOGLINO	GIANCARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
101	1984	BARBIERI	DELIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
102	1984	PREVOSTO	ROSAMARIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
103	1985	EMILIANI	PASQUALE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
104	1985	BASIGLIO	MARCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
105	1985	VIOLINO	ALESSANDRO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
106	1985	MIGLIETTA	PAOLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
107	1986	ROBOTTI	FABIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
108	1986	GILY	MAURIZIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
109	1986	GRANATA	LUISA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
110	1986	CATTANEO	NICOLETTA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
111	1987	CASTELLI	MARCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
112	1988	BIDONE	CARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
113	1988	STELLA	GIOVANNA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
114	1988	ALBANO	ENRICO	Scienze Produzioni Animali	Dottore Agronomo
115	1988	GIORDANO	CESARE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
116	1990	DEBERNARDIS	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
117	1990	CAPURRO	ROBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
118	1990	NERVO	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
119	1990	DELFANTI	CHIARA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
120	1990	CAMINO	DOMENICO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
121	1991	MONTI	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
122	1991	FERRETTI	ROBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
123	1992	CAPRA	EUGENIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
124	1992	CRISTALDI	LUCA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
125	1993	DURANDO	GIANCARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
126	1993	TODESCHINO	CARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
127	1993	PROTTI	ALDA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
128	1993	RANGONE	MAURO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
129	1994	CLAPIS	FABIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
130	1994	VISCA	MARCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
131	1994	DEAMICIS	BARBARA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
132	1995	BRAGHIERI	ANGELO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
133	1995	PESCE	FABIO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
134	1995	GIANOLA	LAURA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
135	1995	CLAUDI	NICOLA CELSO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
136	1995	STELLA	PIERO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
137	1996	FRACCHIA	FABIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
138	1996	MALLARINO	ALBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo



139	1996	SACCHI	GIACOMO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
140	1996	ANDREANI	MARCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
141	1996	GRATTAROLA	FABIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
142	1996	MELCHIORRE	LUCA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
143	1997	BO	PIERA LUISA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
144	1997	BELTRAMI	PIERNATALE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
145	1997	BIONGIORNI	GIUSEPPE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
146	1997	CALANCA	ARNALDO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
147	1998	CANEPA	ANDREA EZIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
148	1998	GAVIO	GIAMPIETRO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
149	1998	GIORCELLI	ACHILLE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
150	1998	MARCONI	PIERANGELO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
151	1998	PERACCHIO	LAURA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
152	1998	VIETTO	LORENZO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
153	1998	COALOA	DOMENICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
154	1998	CHIARABAGLIO	PIERMARIO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
155	1998	ZAMBONI	PIERLUIGI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
156	1998	DEAMBROGIO	FRANCA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
157	1998	BOSSO	MATTEO DOMENICO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
158	1998	CACCIABUE	GIORGIO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
159	1998	NATALIA	ROBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
160	1998	BOVERI	MARCO DOMENICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
161	1998	DESTRO	LARA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
162	1999	SAMORE'	CRISTINA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
163	1999	FRISONE	VALENTINA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
164	1999	GANDINI	ADELFO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
165	1999	PRIGIONE	PAOLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
166	1999	DEBUSTI	ROBERTA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
167	1999	PIAZZO	LORETTA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
168	1999	DAFFONCHIO	ROBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
169	1999	MASARIN	FABRIZIO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
170	2000	BARISONZO	ENRICO MARIA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
171	2000	IANDOLINO	SALVATORE	Scienze Forestali	Dottore Forestale
172	2001	ZANZOTTERA	IGOR	Scienze Forestali	Dottore Forestale
173	2001	PEROTTI	MARCELLA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
174	2001	PASSIONI	GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
175	2001	LUCARNO	UMBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
176	2001	PERNIGOTTI	DAVIDE FELICE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
177	2002	MICHELONE	GIAN LUCA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
178	2002	FERRANDO	DANIELA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
179	2002	BELLINGERI	ELENA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo



180	2002	GARBEROGLIO	GABRIELE	Scienze Forestali	Dottore Forestale
181	2002	PARIGI	PAOLO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
182	2002	SCARPA	DIEGO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
183	2002	FERRARI	CLAUDIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
184	2002	AVELLA	PIETRO MARIA GIOVANNI	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
185	2003	BERALDI	SIMONE	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
186	2003	PAVESE	BARBARA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
187	2003	GARBARINO	ALESSANDRO	Scienze Forestali	Dottore Forestale
188	2003	CIGALINO	GIORGIO	Scienze Produzioni Animali	Dottore Agronomo
189	2003	BENENTI	SILVIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
190	2003	ANDREIS	CHIARA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
191	2004	ARATA	MARCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
192	2004	BADINO	MASSIMO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
193	2005	BREMIDE	FABRIZIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
194	2005	MANDIROLA	ENRICO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
195	2005	BUSINARO	LUCA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
196	2005	MARZOLLA	CHIARA	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo
197	2006	BALBI	CLAUDIO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
198	2006	MUTTI	RICCARDO	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo
199	2007	DOVANA	FRANCESCO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
200	2007	PENNA	ADA ELEONORA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
201	2007	BISIO	GIANLUCA	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo
202	2007	DE GIOVANNI	ANDREA	Scienze Forestali e Ambientali	Dottore Forestale
203	2008	VENTURINI	NICOLA MAURIZIO	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo J.
204	2008	BARAVALLE	MARIAGRAZIA	Scienze Forestali	Dottore Forestale
205	2008	CANTARELLA	PIERCARLO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
206	2009	COSTANZO	ALESSANDRO	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo
207	2009	GUARNONE	ALESSANDRO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
208	2009	BELLORA	NICOLETTA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
209	2010	PIERFEDERICI	SARA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
210	2010	MIGNONE	FEDERICO	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo
211	2011	LAVEZZARO	SIMONE	Scienze Viticole ed enologiche	Dottore Agronomo
212	2011	PANSECCHI	ALBERTO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
213	2011	RIZZO	RICCARDO	Scienze agrarie	Dottore Agronomo
214	2011	ARNERA	MATTEO	Scienze e Tecnologie Agrarie	Dottore Agronomo
215	2012	URBANO	ELISA	Scienze Forestali e Ambientali	Dottore Forestale
216	2012	PESTARINO	EMILIA	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo
217	2013	MARIN	PAOLO	Produzioni vegetali	Dottore Agronomo J.
218	2014	RICCI	REMO	Scienze Agrarie	Dottore Agronomo

LINKS ai principali siti di interesse professionale

ISTITUZIONALI

Descrizione	Indirizzo internet
Ministero dell'ambiente	http://www.minambiente.it
Ministero delle Politiche Agricole	http://www.politicheagricole.it
Ministero dei Beni Culturali	http://www.beniculturali.it
Ministero della Giustizia	http://www.giustizia.it
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome	http://www.regioni.it
Organismo pagatore per finanziamenti della Politica Agricola Comune	http://www.agea.gov.it
Sistema Informativo Agricolo Nazionale	http://www.sian.it
Agenzia delle Entrate	http://www.agenziaentrate.gov.it
Agenzia del Territorio (Catasto)	www.agenziaterritorio.it
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani	http://www.anci.it/
CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica	http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	http://www.inail.it/
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale	http://www.inps.it/
EPAP – Ente Previdenziale Pluricategoriale	http://www.epap.it/
Camera di Commercio di Alessandria	http://www.al.camcom.gov.it/

ENTI, ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, UNIVERSITA'

Descrizione	Indirizzo internet
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche	http://www.cnr.it/sitocnr/home.html
FAO	http://www.fao.org/home/en/
ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	http://www.enea.it/it
CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali	http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=1109
INRA – Institut National de la Recherche Agronomique	http://www.inra.fr/
USDA – United States Department of Agriculture	http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
UNIVERSITA' DI TORINO – AGRARIA	http://www.disafa.unito.it/
IPLA – Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente	http://www.ipla.org/
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica	http://www.inu.it/

ORDINI TERRITORIALI DEL PIEMONTE E FEDERAZIONE

Descrizione	Indirizzo internet
CONAF – Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali	http://www.conaf.it/
FEDERAZIONE PIEMONTE – VALLE D'AOSTA	http://fodafpiemonte-valledaosta.conaf.it/
ORDINE DI ALESSANDRIA	http://ordinealessandria.conaf.it/
ORDINE DI ASTI	http://www.agronomiforestaliasti.org
ORDINE DI CUNEO	http://ordinecuneo.conaf.it/
ORDINE DI NOVARA E DEL VCO	http://www.agronomiforestali-novara-vco.it/
ORDINE DI TORINO	http://ordinetorino.conaf.it/
ORDINE DI AOSTA	http://ordineaosta.conaf.it/



REGIONE PIEMONTE

Descrizione	Indirizzo internet
Sito istituzionale Regione Piemonte	http://www.regione.piemonte.it/
Settore Agricoltura	http://www.regione.piemonte.it/agri/
Suoli e Paesaggi	http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/index.htm
Settore Fitosanitario	http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/index.htm
Settore Ambiente	http://www.regione.piemonte.it/ambiente/
Settore Fondi Strutturali	http://www.regione.piemonte.it/europa/
Settore Montagna	http://www.regione.piemonte.it/montagna/
Settore Foreste	http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/
Settore Opere Pubbliche	http://www.regione.piemonte.it/oopp/index.htm
Settore Difesa del Suolo	http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/
Settore Territorio	http://www.regione.piemonte.it/territorio/index.htm
Settore Parchi	http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/
SIAP - Sistema informativo agricolo piemontese	http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/index.htm
IRES PIEMONTE – PIANO DI SVILUPPO RURALE	http://www.irespiemonte.it/prospera/
ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura	http://www.arpea.piemonte.it/cms/
BUR - Bollettino Ufficiale Regione Piemonte	http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/ubi.htm
ARIANNA - Banca dati leggi regionali	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/
SISTEMA PIEMONTE – Servizi online della Regione Piemonte per i privati e la PA	http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/
GAL Basso Monferrato Astigiano	http://www.monferratoastigiano.it/
GAL Borba (Valli Aleramiche Alto Monferrato)	http://www.galborba.it/
GAL Giarolo Leader	http://www.giarololeader.it/index.php
GAL Langhe e Roero	http://www.langheroeroleader.it/
RETE RURALE – Il portale dello Sviluppo Rurale	http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Descrizione	Indirizzo internet
Coldiretti	http://www.coldiretti.it/
Confagricoltura – ex Unione Agricoltori	http://www.confagricoltura.it/
Confcommercio	http://www.confcommercio.it/home/
CIA – Confederazione Italiana Agricoltori	http://www.cia.it/
UNICAA	http://www.unicaa.it/

SITI UTILI E DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

OSSERVATORI DEL PAESAGGIO DEL PIEMONTE	http://www.osservatoriodelpaesaggio.org/Coordinamento%20Osservatori%20del%20paesaggio.htm
Il Verde Editoriale - ACER	http://www.ilverdeeditoriale.com/
ECOALLECO - Libreria Tecnica	http://www.ecoalleco.it/
SHERWOOD - rivista	http://www.rivistasherwood.it/
PAYSAGE - Architettura del paesaggio	http://www.paysage.it/
AF – Agronomo Forestale	http://www.conaf.it/rivista-af
L'Informatore Agrario	http://www.informatoreagrario.it/
Certificazione forestale PEFC	http://www.pefc.it/
Certificazione forestale FSC	http://it.fsc.org/
AIPIN – Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica	http://www.aipin.it/
AIPIN Piemonte	http://www.aipin-pv.it/



Albo dell'Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Alessandria
Links di interesse professionale

AIAPP – Associazione Italiana per l'Architettura del Paesaggio	http://www.aiapp.net/
AIAPP Piemonte	http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
INGEGNERIA NATURALISTICA – MANUALI	http://www.regione.lazio.it/rl_ingegneria_naturalistica/
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	http://www.isprambiente.gov.it/it
BOSETTI E GATTI – Aggiornamenti legislativi	http://www.bosettiegatti.eu/
PCN – Portale Cartografico Nazionale	http://www.pcn.minambiente.it/GN/
Portale Cartografico Regionale	http://www.geoportale.piemonte.it/cms/
Portale Cartografico ARPA	http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/
SITAD – Sistema Informativo Ambientale Diffuso Regione Piemonte	http://www.sistemapiemonte.it/serviziositad/index.shtml
Open Data Regione Piemonte	http://www.dati.piemonte.it/
EUROPACONCORSI	http://divisare.com/

Stampato da Edizioni Vallescriviva s.a.s. – Novi Ligure

Marzo 2015